



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



NOVEMBRE 2024

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	17
SEZIONE TERZA	32
SEZIONE QUARTA	46
SEZIONE QUINTA	59
SEZIONE SESTA	79
SEZIONE SETTIMA	94

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 42124 del 27/06/2024** Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287095-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BELTRANI SERGIO. Imputato: NAFI HASSAN. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/05/2023

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Delitto di rapina - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - Condizioni - Valutazione globale dell'evento dannoso o pericoloso - Necessità.

Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21872 del 2001 Rv. 218795-01 Rv. 218795-01, N. 50987 del 2015 Rv. 265685-01, N. 28269 del 2023 Rv. 284868-01, N. 19308 del 2010 Rv. 247363-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 42124 del 27/06/2024** Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287095-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BELTRANI SERGIO. Imputato: NAFI HASSAN. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/05/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. "Riforma Cartabia" - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.

La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Costituzione art. 101 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 17, Legge 10/09/2023 num. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18

Massime precedenti Conformi: N. 5347 del 2024 Rv. 285912-01, N. 7990 del 2024 Rv. 286003-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Difformi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674-01, N. 48056 del 2023 Rv. 285796-01, N. 12157 del 2024 Rv. 286190-01, N. 6010 del 2024 Rv. 285970-01, N. 5481 del 2024 Rv. 285945-01

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 1999 Rv. 213494-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-02, N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

Sez. U, Sentenza n. 42124 del 27/06/2024 Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287095-03**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **BELTRANI SERGIO**. *Relatore:* **BELTRANI SERGIO**. *Imputato:* **NAFI HASSAN**. *P.M. GAETA PIETRO*. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/05/2023

609048 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Determinazione - Entità del danno al momento della consumazione del reato.

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'entità del danno è quello della consumazione del reato, posto che il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 39703 del 2019 Rv. 277709-01, N. 10361 del 1999 Rv. 214232-01, N. 4287 del 2004 Rv. 228551-01 Rv. 228551-01

Sez. U, Sentenza n. 42125 del 27/06/2024 Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287096-02**

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. *Estensore:* **BELTRANI SERGIO**. *Relatore:* **BELTRANI SERGIO**. *Imputato:* **CIRELLI EMILIA**. *P.M. GAETA PIETRO*. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/06/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Violazione del termine a comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Conseguenze.

Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 30019 del 2014 Rv. 259978-01, N. 49644 del 2023 Rv. 285674-02, N. 5959 del 2020 Rv. 278447-01, N. 19744 del 2013 Rv. 257643-01, N. 25777 del 2019 Rv. 276515-01, N. 2954 del 2010 Rv. 245844-01, N. 39221 del 2015 Rv. 264721-01, N. 48056 del 2023 Rv. 285796-01, N. 46179 del 2021 Rv. 282220-01, N. 28408 del 2022 Rv. 283349-01, N. 6613 del 2023 Rv. 283988-01

Massime precedenti Difformi: N. 27414 del 2014 Rv. 259302-01, N. 13109 del 2017 Rv. 269337-01, N. 47535 del 2013 Rv. 257280-01, N. 55171 del 2018 Rv. 275113-01, N. 46789 del 2017 Rv. 271495-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 42125 del 27/06/2024** Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287096-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: BELTRANI SERGIO. Relatore: BELTRANI SERGIO. Imputato: CIRELLI EMILIA. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 23/06/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla cd. "Riforma Cartabia" - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza.

La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Costituzione art. 101 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16 com. 1, Legge 25/02/2022 num. 15, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 17, Legge 10/08/2023 num. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18

Massime precedenti Conformi: N. 5347 del 2024 Rv. 285912-01, N. 7990 del 2024 Rv. 286003-01

Massime precedenti Difformi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674-01, N. 48056 del 2023 Rv. 285796-01, N. 12157 del 2024 Rv. 286190-01, N. 6010 del 2024 Rv. 285970-01, N. 5481 del 2024 Rv. 285945-01

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 1999 Rv. 213494-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-02, N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 43082 del 07/11/2024 Cc. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287150-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GRAMI FATHI. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 24/07/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione come misura alternativa alla detenzione - Causa ostativa costituita dal necessario rispetto del diritto alla vita privata e familiare dell'interessato - Sussistenza - Intervenuta abrogazione dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 - Irrilevanza - Limiti.

L'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolve in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 7 com. 1 lett. C), Legge 05/05/2023 num. 50, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45601 del 2010 Rv. 249175-01, N. 10296 del 2022 Rv. 282789-01, N. 19662 del 2019 Rv. 275960-01, N. 39783 del 2021 Rv. 282147-01, N. 16383 del 2019 Rv. 275245-01, N. 10749 del 2023 Rv. 284317-01

Sez. 1, Sentenza n. 41185 del 31/10/2024 Cc. (dep. **08/11/2024**) Rv. **287147-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GIUFFRIDA SALVATORE. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA CATANIA, 24/07/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Sopravvenienza del regime di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen. - Compatibilità - Condizioni.

La misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell'ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35781 del 2020 Rv. 280095-01, N. 16337 del 2024 Rv. 286240-01

Sez. 1, Sentenza n. 41182 del 31/10/2024 Cc. (dep. **08/11/2024**) Rv. **287146-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **KHARBOUCHE ABDELMAJID.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MILANO, 25/07/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Sospensione provvisoria - Decisione intervenuta entro il termine di 30 giorni - Annullamento successivo - Irrilevanza - Ragioni.

Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza sospende cautelativamente una misura alternativa (nella specie, l'affidamento in prova in casi particolari) perde efficacia soltanto se nel termine di trenta giorni non intervenga la decisione confermativa del tribunale di sorveglianza, a nulla rilevando l'eventuale successivo annullamento di quest'ultima, in quanto gli effetti della sospensione provvisoria perdurano sino alla nuova deliberazione in sede di rinvio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38021 del 2016 Rv. 268006-01, N. 20350 del 2006 Rv. 234668-01, N. 3768 del 2020 Rv. 278183-01, N. 57540 del 2018 Rv. 276599-02

Sez. 1, Sentenza n. 43866 del 23/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287100-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TORIELLO MICHELE.** *Relatore:* **TORIELLO MICHELE.** *Imputato:* **CORTE APPELLO FIRENZE.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Dichiara competenza, CORTE APPELLO FIRENZE, 19/12/2023

654022 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo - Art. 11-bis cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Indicazione.

In tema di competenza, la disciplina dettata dall'art. 11-bis cod. proc. pen. si applica solo ove il magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che assuma la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sempre che il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta l'applicazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 103, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 105, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1569 del 2024 Rv. 285582-01, N. 17807 del 2008 Rv. 240151-01, N. 30760 del 2009 Rv. 244641-01

Sez. 1, Sentenza n. 43863 del 23/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287151-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TORIELLO MICHELE.** *Relatore:* **TORIELLO MICHELE.** *Imputato:* **SCUOTTO GIUSEPPINA.** *P.M.* **DALL'OLIO MARCO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BARI, 02/07/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Giudizio prognostico - Criteri direttivi.

SEZIONE PRIMA

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 773 del 2014 Rv. 258402-01, N. 1410 del 2020 Rv. 277924-01

Massime precedenti Vedi: N. 7873 del 2024 Rv. 285855-01, N. 6762 del 2023 Rv. 284065-01, N. 14003 del 2024 Rv. 286257-01

Sez. 1, Sentenza n. 40592 del 11/10/2024 Cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287144-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: ATTANASIO ALESSIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 23/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Colloqui con i familiari - Obbligo di copertura dei tatuaggi - Legittimità - Ragioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la prescrizione, prevista dalla nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento dell'Amministrazione Penitenziaria del 4 settembre 2019, che impone ai familiari del detenuto, durante lo svolgimento dei colloqui periodici, la copertura delle parti tatuate del corpo, poiché essa non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti del detenuto, e ne impedisce un esercizio elusivo delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, evitando la possibile diffusione di messaggi criptici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 37, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32394 del 2024 Rv. 286716-01, N. 15895 del 2024 Rv. 286352-01, N. 34458 del 2024 Rv. 286947-01, N. 23433 del 2024 Rv. 286679-01, N. 34098 del 2023 Rv. 285156-01, N. 46719 del 2021 Rv. 282319-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 42346 del 11/10/2024** Cc. (dep. **18/11/2024**) Rv. **287149-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: UFFICIO SORVEGLIANZA VENEZIA. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara competenza, GIUD. SORVEGLIANZA VENEZIA, 28/06/2024

657026 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - Detenzione domiciliare sostitutiva - Giudice competente per la fase esecutiva - Magistrato di sorveglianza del luogo dell'esecuzione della pena.

Il magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, di cui all'art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell'art. 62 della citata legge, ha emesso l'ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. C) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661

Massime precedenti Vedi: N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01, N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 9282 del 2024 Rv. 285915-01, N. 38127 del 2024 Rv. 287022-01

Sez. 1, **Sentenza n. 41153 del 11/10/2024** Cc. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287145-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: D. P.M. GAETA PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 05/07/2024

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - Immagini tratte dal filmato ripreso durante la consumazione del reato - Riconoscimento diretto dell'indagato operato dalla polizia giudiziaria - Valutazione ai fini cautelari - Indizio grave e preciso - Sussistenza.

Il riconoscimento dell'indagato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanta pregressa personale conoscenza dello stesso, ha, ai fini cautelari, valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice procedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45655 del 2014 Rv. 260791-01, N. 42041 del 2019 Rv. 277013-01, N. 15308 del 2010 Rv. 246925-01

Massime precedenti Vedi: N. 31831 del 2020 Rv. 279776-01, N. 37012 del 2019 Rv. 277635-01, N. 21027 del 2020 Rv. 279345-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26795 del 2006 Rv. 234267-01

Sez. 1, **Sentenza n. 40577 del 25/09/2024** Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287143-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: ORLANDO ANTONINO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 30/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Valutazione sull'esito della prova - Inosservanza della prescrizione di adoperarsi in favore delle persone offese - Giudizio negativo - Legittimità - Condizioni.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio negativo finale circa l'esito della prova può fondarsi anche sulla mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma settimo, ord. pen., di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, anche mediante comportamenti di solidarietà morale e civile non economicamente apprezzabili, potendo assumere rilievo, in tale ipotesi, l'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare detta prescrizione senza insopportabile sacrificio.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29194 del 2003 Rv. 224900-01

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2013 Rv. 254235-01, N. 11923 del 2019 Rv. 275171-01, N. 39759 del 2005 Rv. 232683-01, N. 9676 del 2012 Rv. 252922-01

Sez. 1, Sentenza n. 41870 del 18/09/2024 Ud. (dep. 13/11/2024) Rv. 287148-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: RUSSO SALVATORE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MESSINA, 04/07/2023

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Delitto punito con l'ergastolo - Richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Mancata reiterazione della richiesta in fase predibattimentale - Esclusione delle aggravanti in esito al dibattimento - Diminuzione della pena di un terzo - Applicabilità - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, la mancata reiterazione, in fase predibattimentale, della richiesta condizionata ad integrazione probatoria, dichiarata inammissibile in ragione della contestazione di aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, non fa venir meno il diritto dell'imputato alla riduzione della pena di un terzo laddove, in esito al dibattimento, le suddette aggravanti siano state escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto della prima parte dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile anche alle richieste di giudizio abbreviato condizionato, qualora l'inammissibilità sia stata motivata dalla sola ostatività del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7686 del 2024 Rv. 285812-01, N. 35808 del 2023 Rv. 285325-01, N. 26020 del 2023 Rv. 284931-01, N. 39774 del 2023 Rv. 285771-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44711 del 2004 Rv. 229173-01, N. 20214 del 2014 Rv. 259078-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 40488 del 13/09/2024** Cc. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287249-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: D. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BRESCIA, 07/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare speciale - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020 - Caratteri ed accertamento della condizione di disabilità della prole - Esclusivamente ai sensi della legge n. 104 del 1992.

In tema di misure alternative, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020, alla condannata madre la cui la prole sia affetta dalla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia stata ritualmente accertata secondo le procedure previste dalla medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/05/2024 num. 62 art. 3, Decreto Legisl. 03/05/2024 num. 62 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 36704 del 2021 Rv. 282008-01, N. 4796 del 2021 Rv. 280789-01, N. 7451 del 2021 Rv. 280557-01, N. 17653 del 2019 Rv. 275893-01

Sez. 1, **Sentenza n. 42321 del 12/09/2024** Cc. (dep. **18/11/2024**) Rv. **287254-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: P. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE PAVIA, 09/05/2024

663078 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Richiesta del pubblico ministero - Non luogo a provvedere disposto dal giudice per le indagini preliminari senza verificare la sussistenza dei presupposti per la riapertura delle indagini - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.

E' abnorme, determinando un'indebita e insuperabile stasi processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, omettendo di verificare la sussistenza dei presupposti formali richiesti per la riapertura delle indagini, dichiara non luogo a provvedere in relazione alla richiesta presentata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a provvedimento adottato sull'erroneo presupposto che la richiesta costituisse mera riproposizione di una precedente istanza già respinta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16270 del 2022 Rv. 283025-01, N. 43678 del 2024 Rv. 287106-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01

Sez. 1, **Sentenza n. 40479 del 12/09/2024** Cc. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287248-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: PMT C/ SCUOTTO GIUSEPPINA. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TRANI, 07/02/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive - Disciplina transitoria - Giudice dell'esecuzione - Applicabilità degli artt. 58 e 59 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, i parametri regolativi dell'esercizio del potere discrezionale del giudice e le ipotesi soggettive di esclusione di cui agli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione anche quando la sostituzione, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, venga disposta dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33840 del 2024 Rv. 286696-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-01

Sez. 1, Sentenza n. 42781 del 11/09/2024 Ud. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287255-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: LO IACONO MIRKO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 04/03/2024

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Sospensione della esecuzione - Detenzione cautelare cui sia seguita l'espiazione della pena con imputazione del periodo in custodia quale presofferto - Obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto - Sussistenza.

In tema di sorveglianza speciale, l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sussiste anche quando l'esecuzione della misura sia rimasta sospesa per la sottoposizione del proposto ad un titolo cautelare cui abbia fatto seguito, senza soluzione di continuità, l'espiazione della pena, con imputazione della custodia sofferta alla pena inflitta, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23926 del 2023 Rv. 284717-01, N. 15396 del 2023 Rv. 284482-01, N. 43878 del 2022 Rv. 283744-01, N. 20954 del 2020 Rv. 279434-01, N. 42703 del 2019 Rv. 277230-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51407 del 2018 Rv. 273952-01

Sez. 1, Sentenza n. 42147 del 10/09/2024 Cc. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287253-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: GHEORGHE ADRIAN RAFAEL. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 30/04/2024

675062 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - Riconoscimento della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea - Competenza della Corte di appello nella fase esecutiva - Esame di questioni di fatto o di diritto potenzialmente idonee ad incidere sul mantenimento del giudicato - Esclusione.

A seguito del riconoscimento della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, la competenza della Corte di appello è limitata alle questioni che attengono all'esecuzione della stessa (attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela delle condizioni detentive, applicazione dell'amnistia e dell'indulto), mentre

SEZIONE PRIMA

l'esame delle questioni di fatto o di diritto potenzialmente idonee ad incidere sul mantenimento del giudicato è rimesso all'esclusiva attribuzione dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 16, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 17, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 13169 del 2022 Rv. 283140-01, N. 3324 del 2023 Rv. 284335-01, N. 3075 del 2018 Rv. 272125-01

Sez. 1, Sentenza n. 42127 del 03/07/2024 Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287252-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ZONCU MARIA GRECA.** *Relatore:* **ZONCU MARIA GRECA.** *Imputato:* **LOFIEGO RACO MARCELLO.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 06/02/2024

594130 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO - Allaccio abusivo alla rete telefonica altrui - Utilizzo della relativa connessione internet - Impossibilità dell'avente diritto di navigare in rete - Furto d'uso della linea telefonica - Configurabilità.

Integra il delitto di furto d'uso la condotta di colui che, collegandosi mediante allaccio abusivo al "box" di ripartizione dell'altrui rete telefonica, si appropria temporaneamente della relativa linea per utilizzarne la connessione internet, sottraendola alla persona offesa ed impedendole di navigare in rete.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 com. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2), Cod. Pen. art. 626 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34524 del 2013 Rv. 255810-01, N. 42048 del 2017 Rv. 271425-01, N. 6431 del 2015 Rv. 262664-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19054 del 2013 Rv. 255296-01

Sez. 1, Sentenza n. 41386 del 28/06/2024 Ud. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287250-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **PIERRI ROCCO.** *P.M.* **PICARDI ANTONIETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 11/05/2023

673031 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI - Atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera - Irripetibilità dovuta a fatti o circostanze prevedibili - Acquisizione all'esito dell'esame testimoniale del loro autore - Legittimità - Fattispecie.

In tema di prove, l'atto compiuto in territorio estero dall'autorità giudiziaria straniera in autonomo procedimento penale, originariamente ripetibile e divenuto irripetibile per fatti o circostanze prevedibili, può essere acquisito al fascicolo del dibattimento dopo l'assunzione nel contraddittorio delle parti della testimonianza del suo autore. (Fattispecie relativa a consulenza genetica disposta dall'autorità giudiziaria straniera - nell'ambito di procedimento per l'omicidio di un cittadino italiano che, successivamente, si accertava essere stato commesso da altro cittadino italiano - che la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento all'esito della deposizione dei consulenti).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 78, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 com. 3

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 1405 del 2017 Rv. 269015-01, N. 24776 del 2010 Rv. 247750-01, N. 13112 del 2005 Rv. 231312-01, N. 44882 del 2023 Rv. 285386-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-04

Sez. 1, Sentenza n. 41867 del 26/06/2024 Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287251-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: D'ALISE CARMINE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 24/11/2023

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Identità del fatto - Nozione - Elementi identificativi - Fattispecie.

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che, non sussistendo l'"idem factum", non avesse violato il divieto di "bis in idem" la condanna per il delitto di omicidio dei soggetti già riconosciuti, con sentenza definitiva, responsabili del delitto di tentato omicidio della medesima persona offesa, deceduta dopo essere rimasta per un lungo periodo di tempo in stato di coma vegetativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 21994 del 2018 Rv. 273220-01, N. 50496 del 2018 Rv. 274448-01, N. 4103 del 2013 Rv. 255078-01, N. 54986 del 2017 Rv. 271717-01, N. 292 del 2014 Rv. 257992-01, N. 21035 del 2008 Rv. 240106-01, N. 52606 del 2018 Rv. 275518-02, N. 42994 del 2021 Rv. 282187-01, N. 32352 del 2014 Rv. 261937-01, N. 15578 del 2006 Rv. 233959-01, N. 42630 del 2022 Rv. 283687-01, N. 28548 del 2010 Rv. 247895-01, N. 12175 del 2017 Rv. 270387-01, N. 52215 del 2014 Rv. 261364-01, N. 26251 del 2010 Rv. 247849-01, N. 3315 del 2017 Rv. 269223-01

Massime precedenti Vedi: N. 30615 del 2024 Rv. 286884-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 42438 del 06/11/2024 Cc. (dep. **19/11/2024**) Rv. **287260-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: E. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 22/07/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Esigenze individuate nell'ordinanza applicativa in sostituzione od in aggiunta a quelle prospettate con la richiesta cautelare - Violazione del principio di correlazione tra il contenuto della richiesta ed il provvedimento del giudice - Insussistenza - Ragioni.

In tema di misure coercitive, non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritiene sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal pubblico ministero richiedente. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità alla "subiecta materia" del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sicché non è illegittimo il suo provvedimento che, in mancanza di un'esigenza ma in presenza di altre, ne valorizzi in via autonoma la sussistenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43731 del 2016 Rv. 267935-01

Massime precedenti Vedi: N. 29966 del 2014 Rv. 260253-01, N. 7228 del 2023 Rv. 284221-01, N. 9948 del 2020 Rv. 279211-02, N. 19463 del 2022 Rv. 283200-01

Sez. 2, Sentenza n. 43678 del 05/11/2024 Cc. (dep. **28/11/2024**) Rv. **287106-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ IGNOTI. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE L'AQUILA, 18/05/2024

663074 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI - Richiesta di archiviazione per "ignoti seriali" depositata in formato analogico e non telematico in forza dell'attestato malfunzionamento momentaneo del sistema "APP" - Decreto di inammissibilità del Giudice per le indagini preliminari - Abnormità strutturale e funzionale - Sussistenza.

In tema di archiviazione, è abnorme, in quanto adottato in carenza di potere e causativo di stasi processuale, il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo a cd "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema "APP".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 107 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 5, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2368 del 2018 Rv. 271738-01, N. 14012 del 2018 Rv. 273651-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 43178 del 31/10/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287192-02

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: G. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 28/06/2024

664021 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - Provvedimento che dispone la cessazione della misura della custodia cautelare per decorso del termine di durata massima - Previa acquisizione del parere del pubblico ministero - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice che ritiene di dover disporre la cessazione della misura cautelare della custodia cautelare per il decorso del suo termine di durata massima non è tenuto ad acquisire previamente il parere del pubblico ministero, difettando nel vigente codice di procedura penale una norma corrispondente a quella dell'art. 76, comma 1, del codice abrogato, a termini della quale il giudice, nel corso del procedimento penale, non poteva comunque deliberare se non sentito il pubblico ministero, salvi i casi eccettuati dalla legge e non potendo trovare applicazione, nella suddetta ipotesi, l'art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina la diversa ipotesi della revoca ovvero della sostituzione della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 32390 del 2003 Rv. 226519-01, N. 45942 del 2005 Rv. 233220-01

Sez. 2, Sentenza n. 43178 del 31/10/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287192-01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: G. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 28/06/2024

664022 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI - Potere del pubblico ministero di richiedere l'applicazione di altre misure cautelari - Adozione dei provvedimenti cautelari da parte del giudice - Perentorietà del termine - Esclusione.

L'adozione di misura cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare non soggiace all'osservanza di alcun termine perentorio ancorato al "dies ad quem" della durata della custodia, posto che non sussiste un termine entro cui il pubblico ministero deve inoltrare al giudice dell'udienza preliminare eventuali richieste di misure ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è irrilevante l'intervallo di tempo intercorso tra la scadenza della misura restrittiva e la data del provvedimento di applicazione della diversa misura richiesta ex art. 307, comma 1, cod. proc. pen., purché il giudice valuti ancora sussistenti le esigenze cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17331 del 2009 Rv. 243925-01

Massime precedenti Vedi: N. 20897 del 2002 Rv. 222034-01, N. 15598 del 2013 Rv. 255787-01, N. 26458 del 2014 Rv. 259975-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 41160 del 25/10/2024** Ud. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287189-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: D'ANNA RUBEN (CUI: 04TGBZA). P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 22/01/2024

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di valori - Condotta di trasferimento di denaro a un terzo concorrente per consentirgli di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori il trasferimento di somme di denaro al terzo concorrente, finalizzato a consentire a quest'ultimo di acquistare dall'amministratore giudiziario i beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale sottratti alla disponibilità del proposto, posto che con tale interposizione si intende eludere la disposizione di cui all'art. 48, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che impedisce di vendere al proposto o a colui che ne risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura i beni mobili oggetto di confisca. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che scopo della normativa antimafia è quello di evitare che i beni confiscati siano acquistati, anche per interposta persona, dal proposto e dagli altri "soggetti esclusi", indicati all'art. 48, comma 5, sesto periodo, d.lgs. citato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 48 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15781 del 2015 Rv. 263531-01, N. 32732 del 2016 Rv. 267707-01, N. 49970 del 2015 Rv. 265408-01, N. 39846 del 2023 Rv. 285368-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259590-01

Sez. 2, **Sentenza n. 40534 del 24/10/2024** Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287102-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: DE MIRO MARIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2024

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Sentenza irrevocabile di condanna di un sodale - Sentenze irrevocabili di assoluzione, in separati processi, di altri associati con la formula "per non aver commesso il fatto" - Esclusione del numero minimo degli associati - Inconciliabilità di giudicati - Possibile revisione - Sussistenza - Ragioni.

È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui le sentenze di assoluzione dei coimputati, emesse in separati processi con la formula "per non aver commesso il fatto", siano passate in giudicato, laddove gli esiti assolutori abbiano inciso sul numero minimo degli associati, trattandosi di elemento strutturale della fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio è vevole pur se nei giudizi assolutori non sia stata esclusa la sussistenza dell'associazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8419 del 2017 Rv. 269757-01, N. 40815 del 2010 Rv. 248464-01, N. 24324 del 2022 Rv. 283536-01, N. 48613 del 2009 Rv. 246043-01, N. 43516 del 2014 Rv. 260702-01, N. 695 del 2014 Rv. 257849-01, N. 16477 del 2022 Rv. 283317-01, N. 19212 del 2019 Rv. 275758-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 42166 del 23/10/2024 Cc. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287184-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: BRUZZANITI NATALE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 16/05/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Acquisizione di tabulati telefoni - Autorizzazione del giudice per le indagini preliminari ex art. 132 d.lgs. n.196 del 2003 - Utilizzabilità come prova atipica - Sussistenza - Collegamento con captazioni telefoniche disposte in altro procedimento e quivi dichiarate inutilizzabili - Irrilevanza - Ragioni.

Sono utilizzabili, pur se riferibili a captazioni realizzate in altro procedimento e quivi dichiarate inutilizzabili, i dati estrapolati dai tabulati telefonici (cd "data positionig"), acquisiti, giusta specifica autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ex art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, onde effettuare un controllo della posizione agganciata dalle utenze cellulari dell'indagato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale controllo non involge un'attività di captazione delle comunicazioni, rientrando, piuttosto, nel novero delle attività di raccolta della prova non regolamentate, ovvero atipiche, garantite dal controllo giurisdizionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 37395 del 2024 Rv. 286949-01, N. 23172 del 2019 Rv. 276966-02, N. 33851 del 2018 Rv. 273892-01, N. 5741 del 2020 Rv. 278568-01, N. 11283 del 2023 Rv. 284600-01, N. 48737 del 2019 Rv. 277353-01, N. 47034 del 2023 Rv. 285419-01, N. 15836 del 2023 Rv. 284590-01, N. 50102 del 2023 Rv. 285469-01

Sez. 2, Sentenza n. 41220 del 15/10/2024 Ud. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287103-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: ALICI ANZIA C/ VANNINI SILVIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/05/2023

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Art.31 d.lgs. n.58 del 1998 - Responsabilità solidale della banca per i danni arrecati dal promotore finanziario - Natura - Condizioni.

Le banche e le società di intermediazione finanziaria rispondono solidalmente, ex art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni recati ai terzi dal promotore finanziario che opera fuori sede, nel caso in cui si accerti il cd. nesso di occasionalità necessaria, ossia che l'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al predetto, e la mancata elisione di tale nesso da parte della condotta gravemente negligente dell'investitore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'insussistenza del nesso di occasionalità necessaria rende irrilevante, ai fini dell'eventuale responsabilità solidale della banca, l'accertamento di eventuali condotte "anomale" da parte della persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 25158 del 2022 Rv. 283477-02, N. 694 del 2001 Rv. 217885-01, N. 32514 del 2020 Rv. 279873-02, N. 7124 del 2016 Rv. 267569-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 41839 del 09/10/2024 Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287190-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: POTRA FLORIN LUCIAN. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 01/03/2024

663001 INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE - Attività di misurazione di un'area suscettibile di successive modificazioni - Natura giuridica di rilievo - Sussistenza - Natura giuridica di accertamento tecnico irripetibile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non ha natura di accertamento tecnico irripetibile, ma di rilievo, benché irripetibile, l'attività di misurazione di un'area suscettibile di successive modificazioni, posto che per il suo espletamento non sono richieste particolari competenze tecnico-scientifiche. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione alla misurazione, da parte della polizia giudiziaria, dell'estensione di un suolo abusivamente occupato per l'esercizio di attività commerciale, ha ritenuto corretta la non effettuazione degli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45437 del 2005 Rv. 233354-01, N. 27148 del 2023 Rv. 284735-02, N. 2443 del 2008 Rv. 239101-01, N. 37340 del 2019 Rv. 277578-02, N. 34149 del 2009 Rv. 244950-01, N. 18246 del 2015 Rv. 263859-01

Sez. 2, Sentenza n. 40791 del 08/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287216-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: SERAFINI STEFANO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/10/2023

678017 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Art. 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen. - Formulazione anteriore alla legge n. 67 del 2014 - Condizioni per la sterilizzazione del termine di prescrizione - Indicazione.

Ai fini della restituzione nel termine concessa a norma dell'art. 175, commi 2 e 8, cod. proc. pen., nella versione antecedente le modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui, nel computo del termine di prescrizione del reato, non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare, devono ricorrere i seguenti tre elementi: la corretta notifica della sentenza contumaciale; l'impossibilità per l'imputato, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di rispettare il termine per impugnare; l'emissione di un'ordinanza di rimessione nel termine, il cui avviso sia poi stato correttamente notificato alla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32426 del 2019 Rv. 277101-01, N. 39704 del 2015 Rv. 264767-01, N. 8713 del 2017 Rv. 269158-01, N. 14001 del 2020 Rv. 279102-01, N. 28722 del 2022 Rv. 283843-01, N. 35222 del 2024 Rv. 286942-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52274 del 2016 Rv. 268107-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40530 del 08/10/2024 Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287182-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: TERRACCIANO SIMONE. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 18/07/2024

664074 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO - Obbligo di non allontanarsi dall'abitazione per alcune ore del giorno - Richiesta di svolgimento di attività lavorativa nelle stesse ore - Presupposti per la modifica della misura - Indicazione - Differenza con la misura degli arresti domiciliari.

In tema di misure cautelari personali, il vincolo coercitivo dell'obbligo di dimora ha contenuto meno afflittivo di quello custodiale degli arresti domiciliari, in quanto tende a preservare la libertà di movimento e le opportunità lavorative del sottoposto, sicchè l'istanza del predetto finalizzata alla modifica della prescrizione di non allontanamento dall'abitazione per alcune ore del giorno è subordinata esclusivamente all'effettività della proposta di lavoro, alla possibilità di realizzare i normali controlli di polizia giudiziaria e alla compatibilità con le esigenze cautelari da tutelare, non anche alla condizione di assoluta indigenza, prevista invece, per la misura autocustodiale, dal disposto dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16117 del 2017 Rv. 270128-01, N. 12379 del 2018 Rv. 272563-01, N. 44502 del 2015 Rv. 265169-01, N. 45344 del 2011 Rv. 251617-01

Sez. 2, Sentenza n. 40791 del 08/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287216-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ALMA MARCO MARIA. Relatore: ALMA MARCO MARIA. Imputato: SERAFINI STEFANO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/10/2023

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Computo dei termini di prescrizione - Art. 175, comma 8, cod. proc. pen. nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014 - Sospensione della prescrizione nel caso di restituzione nel termine - Applicazione analogica - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Il disposto dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente le modifiche apportate dall'art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem". (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'impossibilità di applicare analogicamente l'indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia accertato, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione dell'estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 8713 del 2017 Rv. 269158-01

Massime precedenti Vedi: N. 32426 del 2019 Rv. 277101-01, N. 39704 del 2015 Rv. 264767-01, N. 28722 del 2022 Rv. 283843-01, N. 14001 del 2020 Rv. 279102-01, N. 35222 del 2024 Rv. 286942-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52274 del 2016 Rv. 268107-01

Sez. 2, Sentenza n. 41861 del 03/10/2024 Cc. (dep. 13/11/2024) Rv. 287165-01

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: TUCCILLO SABRINA. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' FROSINONE, 05/04/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Possibilità di contestare i presupposti del sequestro - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che, se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso dallo stesso azionato risulterebbe in ogni caso inammissibile per aspecificità dei motivi, atteso che il predetto, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarebbe in grado di contestare il "fumus commissi delicti" o il "periculum in mora").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 23713 del 2024 Rv. 286439-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

Massime precedenti Difformi: N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01

Massime precedenti Vedi: N. 24432 del 2019 Rv. 276278-01, N. 1412 del 2020 Rv. 278070-01

Sez. 2, Sentenza n. 43745 del 03/10/2024 Ud. (dep. 29/11/2024) Rv. 287193-02

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: DIANA BIAGIO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/03/2024

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Condotta volta a garantire la regolare percezione del contributo mensile corrisposto dalla vittima di un'estorsione - Configurabilità del delitto di concorso in estorsione - Sussistenza - Configurabilità del delitto di favoreggiamento reale - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di concorso in estorsione, e non quello di favoreggiamento reale, la condotta di colui che garantisce la regolare percezione del contributo mensile corrisposto dalla vittima di un'estorsione, posto che la rateizzazione del contributo dà luogo a un reato a consumazione prolungata o progressiva e che, in costanza di reato, qualsiasi ausilio fornito all'autore materiale risulta punibile a titolo di concorso, essendo finalizzato a tradursi in un sostegno per la protrazione della condotta criminosa.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 379 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4919 del 2011 Rv. 249249-01

Massime precedenti Vedi: N. 10778 del 2002 Rv. 221123-01, N. 36115 del 2017 Rv. 271005-01, N. 41177 del 2006 Rv. 235997-01

Sez. 2, Sentenza n. 43745 del 03/10/2024 Ud. (dep. **29/11/2024**) Rv. **287193-01**

Presidente: **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DIANA BIAGIO. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/03/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Notevole periodo di tempo intercorrente tra i reati - Esclusione dalla continuazione - Legittimità - Ragioni.

In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3747 del 2009 Rv. 242537-01, N. 34756 del 2012 Rv. 253664-01

Massime precedenti Vedi: N. 44988 del 2018 Rv. 273984-01, N. 10539 del 2023 Rv. 284652-01

Sez. 2, Sentenza n. 41961 del 02/10/2024 Ud. (dep. **15/11/2024**) Rv. **287166-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CALVISI MICHELE.** *Relatore:* **CALVISI MICHELE.** *Imputato:* **S. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 22/01/2024

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio dell'indagato - Possibilità di presentarla a mezzo fax o con lettera raccomandata - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

La richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato all'esito della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può essere trasmessa al pubblico ministero anche mediante fax, telegramma o lettera raccomandata, purché la sua sottoscrizione risulti autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, sì da assicurare l'identificazione del soggetto privato legittimato a formulare l'istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 153 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583

Massime precedenti Vedi: N. 50087 del 2018 Rv. 274506-02, N. 2109 del 2009 Rv. 242273-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 41832 del 02/10/2024** Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287132-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: VERTICCHIO VALENTINA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 22/11/2023

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Omesso controllo del "franchisor" sull'operato del "franchisee" - Risoluzione del contratto di "franchising" in data antecedente alla commissione dell'illecito penale da parte del soggetto che opera nell'interesse del "franchisee" - Responsabilità civile del "franchisor" - Sussistenza - Fattispecie.

Sussiste, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., la responsabilità civile del "franchisor" per omesso controllo sull'operato del "franchisee", anche nel caso in cui il contratto di "franchising" sia stato risolto in data antecedente alla commissione dell'illecito penale da parte del soggetto che opera nell'interesse del "franchisee". (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la decisione con la quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità civile di una società immobiliare di fama nazionale che non aveva vigilato sull'operato di un'agenzia affiliata onde evitare che l'imputato, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di franchising, continuasse a sfruttare la notorietà del marchio per indurre le vittime a confidare sull'affidabilità delle sue proposte immobiliari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 1479 del 2010 Rv. 246301-01, N. 32514 del 2020 Rv. 279873-02, N. 40695 del 2024 Rv. 287000-01, N. 41220 del 2024 Rv. 287103-01

Sez. 2, **Sentenza n. 42857 del 26/09/2024** Cc. (dep. **22/11/2024**) Rv. **287191-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: BELLAPIANTA BIAGIO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 27/05/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Impugnazioni "de libertate" - Misura cautelare già revocata - Sopravvenuta carenza di interesse dell'indagato - Sussistenza - Possibili conseguenze extrapenali pregiudizievoli - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento "de libertate" nel caso di avvenuta cessazione della misura, quand'anche il gravame tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale riesame che aveva ritenuto insussistente l'interesse all'impugnazione della misura interdittiva già revocata ex art. 299 cod. proc. pen., ancorché l'indagato, sulla base di essa, fosse stato sottoposto a procedimento disciplinare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 26318 del 2017 Rv. 270283-01, N. 7917 del 2015 Rv. 262515-01

Massime precedenti Difformi: N. 37677 del 2012 Rv. 254557-01

Massime precedenti Vedi: N. 18343 del 2019 Rv. 275760-01, N. 17486 del 2020 Rv. 279097-01, N. 35989 del 2015 Rv. 265604-01, N. 46995 del 2021 Rv. 282392-01, N. 42839 del 2014 Rv. 260761-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 43662 del 18/09/2024 Cc. (dep. **28/11/2024**) Rv. **287086-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: FICICCHIA PATRIZIA. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 26/04/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Fattispecie di cui all'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. - Lavoro intellettuale - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma primo, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in questione in relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del loro stato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27582 del 2020 Rv. 279961-01, N. 45615 del 2021 Rv. 282580-02

Sez. 2, Sentenza n. 40795 del 17/09/2024 Cc. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287133-02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: D. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI NAPOLI, 09/05/2024

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Comunicazioni della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ex art. 162 cod. proc. pen. - Distinzioni quanto alle forme utilizzate - Esclusione - Successiva comunicazione di nuovo domicilio - Rilevanza della univoca manifestazione di volontà - Sussistenza.

Il disposto dell'art. 162 cod. proc. pen. non distingue tra dichiarazione ed elezione di domicilio quanto alle forme con cui possono essere rese, sicché la comunicazione di un nuovo domicilio, sia mediante dichiarazione che per mezzo di elezione, costituisce una manifestazione univoca di volontà, a prescindere dalla formula utilizzata e deve intendersi nel senso che l'imputato vuole che le notificazioni siano eseguite nel luogo indicato e non più in quello dichiarato o eletto in precedenza, a meno che non conservi, con esplicita dichiarazione, anche il domicilio anteriore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164

Massime precedenti Vedi: N. 7834 del 2020 Rv. 278247-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251500-01, N. 41280 del 2006 Rv. 234905-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40788 del 17/09/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287156-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: BUONOMO TERESA. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 04/03/2024

598050 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - IN GENERE - Possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi - Uso di atto falso - Concorso - Sussistenza - Ragioni.

Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall'art. 497-bis cod. pen. e quello di uso di atto falso, di cui all'art. 489 cod. pen., essendo incriminate condotte differenti, quali il possesso e l'uso e risultando tutelati beni giuridici diversi, quali l'affidabilità dell'identificazione personale e la genuinità del documento, che, pertanto, concorrono.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489 PENDENTE, Cod. Pen. art. 497 bis

Massime precedenti Conformi: N. 15833 del 2010 Rv. 246846-01, N. 3182 del 2019 Rv. 275412-01

Massime precedenti Vedi: N. 32631 del 2020 Rv. 280774-01, N. 23029 del 2017 Rv. 270206-01, N. 17792 del 2019 Rv. 276345-01, N. 2464 del 2019 Rv. 275256-01, N. 8543 del 2019 Rv. 276027-01

Sez. 2, Sentenza n. 40794 del 17/09/2024 Cc. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287124-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: DEL MESE MARIO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE BENEVENTO, 12/03/2024

671056 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE - Patteggiamento cd. allargato - Disposto di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo tra le parti in ordine alle pene accessorie - Contestualità all'istanza di applicazione di pena concordata - Necessità - Conseguenze.

In tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista, per l'imputato e per il pubblico ministero dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena, sicché il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata, con la conseguenza che, in caso di annullamento della sentenza sul punto, le parti non sono legittimate a formulare una nuova richiesta concordata in relazione alle sole pene accessorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. A) 1

Massime precedenti Vedi: N. 21177 del 2024 Rv. 286386-01, N. 4768 del 2024 Rv. 285748-01, N. 24056 del 2024 Rv. 286541-01, N. 48556 del 2023 Rv. 285426-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23400 del 2022 Rv. 283191-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40795 del 17/09/2024 Cc. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287133-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: D. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI NAPOLI, 09/05/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Forme della dichiarazione o dell'elezione di domicilio - Indicazione, senza formule sacramentali, del domicilio di fatto nel corpo della procura ad impugnare - Sufficienza - Ragioni.

Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. l'indicazione, pur se con l'uso di formule non sacramentali, del domicilio di fatto nel corpo della procura ad impugnare, sottoscritta dal ricorrente (nella specie genitore esercente la potestà su imputato minorenni), autenticata dal difensore e depositata contestualmente all'atto di appello, posto che tale atto costituisce espressione della volontà di ricevere le notificazioni o le comunicazioni presso tale domicilio ed è riferibile, senza incertezze, al soggetto interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

Massime precedenti Vedi: N. 18469 del 2022 Rv. 283180-01, N. 33233 del 2004 Rv. 229919-01, N. 7834 del 2020 Rv. 278247-01, N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251500-01, N. 41280 del 2006 Rv. 234905-01

Sez. 2, Sentenza n. 41105 del 13/09/2024 Cc. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287134-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: MAURO ROSA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 08/04/2024

664109 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - Richiesta della parte civile - Provvedimento del Giudice - Specifica individuazione dei beni da sottoporre a vincolo - Necessità - Esclusione - Determinazione approssimativa dell'importo del credito da garantire - Sufficienza - Concreta individuazione - Fase esecutiva - Possibilità.

In tema di sequestro conservativo, la richiesta della parte civile e il provvedimento del giudice non devono individuare specificamente i beni da sottoporre al vincolo, ma possono limitarsi a determinare il "quantum" del credito risarcitorio da garantire anche in termini approssimativi, posto che la concreta individuazione dei beni da apprendere può essere demandata alla fase esecutiva, rimessa all'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320

Massime precedenti Vedi: N. 16750 del 2016 Rv. 266702-01, N. 53832 del 2017 Rv. 271736-01, N. 1296 del 1998 Rv. 209920-01, N. 35525 del 2010 Rv. 248494-01, N. 24785 del 2015 Rv. 264282-01, N. 28268 del 2009 Rv. 244201-01, N. 14065 del 2015 Rv. 262951-01, N. 8445 del 2019 Rv. 276123-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38670 del 2016 Rv. 267592-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 41517 del 13/09/2024 Cc. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287183-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: OLIVIERI SANTINO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRANI, 25/03/2024

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Frazionamento tra più soggetti dell'originaria somma di denaro di provenienza delittuosa - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto di riciclaggio la consapevole ricezione di parte soltanto di una somma di denaro costituente provento di attività delittuosa, trattandosi di condotta che, pur senza impedirla, risulta idonea a rendere più difficoltosa, per l'avvenuto frazionamento dell'originario importo, l'identificazione dell'illecita provenienza della provvista.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2024 Rv. 286140-01, N. 3414 del 2015 Rv. 263718-01, N. 21925 del 2018 Rv. 273183-01, N. 26208 del 2015 Rv. 264369-01, N. 38105 del 2021 Rv. 282019-01, N. 21687 del 2019 Rv. 276114-01

Sez. 2, Sentenza n. 42833 del 12/09/2024 Ud. (dep. **22/11/2024**) Rv. **287185-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: BABO HUSSAM CUI 05JIMCF. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/12/2023

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato in appello - Revoca del consenso prestato dal procuratore generale - Termine - Indicazione.

In tema di concordato in appello, il procuratore generale può revocare il consenso fino a che la corte territoriale non abbia riservato la decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G1

Massime precedenti Vedi: N. 8605 del 2021 Rv. 280806-01, N. 7751 del 2022 Rv. 282867-01, N. 43893 del 2021 Rv. 282312-01, N. 20112 del 2018 Rv. 272746-01

Sez. 2, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024 Ud. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287085-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: PIANO ROBERTO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/12/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di cassazione - Rilevabilità a fronte di inammissibilità del ricorso - Esclusione.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 18873 del 2024 Rv. 286436-01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01, N. 46333 del 2023 Rv. 285534-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 42595 del 14/11/2024 Cc. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287187-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: HUDOROVIC ALESSANDRO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' GROSSETO, 10/04/2024

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Ricorso per cassazione generico - Inammissibilità originaria dell'impugnazione - Prevalenza sulla successiva rinuncia del ricorrente - Conseguenze.

La genericità del ricorso per cassazione che determina la sua inammissibilità, dando luogo alla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale ascrivibile a colpa del ricorrente, prevale sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronunzia sull'impugnazione, imponendo, per il principio di soccombenza, la condanna del predetto alle spese del procedimento e alla pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2483 del 2009 Rv. 242816-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 15908 del 2024 Rv. 286244-01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549-01, N. 20722 del 2001 Rv. 218906-01

Sez. 3, Sentenza n. 43141 del 07/11/2024 Cc. (dep. **27/11/2024**) Rv. **287138-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: M. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 12/06/2024

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore ai sei anni - Condizioni - Impossibilità assoluta per la madre di dare assistenza alla prole - Nozione - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, l'"assoluta impossibilità" per la madre di dare assistenza al minore, prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione per escludere l'applicabilità o il mantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a sei anni, richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabile, tale da compromettere il processo evolutivo-educativo del figlio, dovuto alla mancata, valida ed efficace presenza di entrambi i genitori. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui era stato confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere sul rilievo che si era considerata esclusivamente l'esistenza della madre, senza considerare la situazione dei due figli minori, uno dei quali portatore di patologie tali da esporre a rischio da "deficit" di cura anche l'altro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35806 del 2015 Rv. 264725-01, N. 23268 del 2019 Rv. 276366-01

Massime precedenti Vedi: N. 40076 del 2015 Rv. 264516-01, N. 18851 del 2018 Rv. 273382-01, N. 10583 del 2021 Rv. 281353-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 42465 del 22/10/2024** Ud. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287186-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MACRI' UBALDA. Relatore: MACRI' UBALDA. Imputato: A. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 27/11/2023

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Violenza sessuale ai danni di minore infradecenne - Modifiche alla cornice edittale introdotte dalla legge n. 69 del 2019 - Fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge - Competenza per materia - Tribunale collegiale - Sussistenza - Ragioni.

In tema di violenza sessuale, competente per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, è il tribunale in composizione collegiale per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla corte d'assise, valore essenzialmente sostanziale e non di disposizione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis lett. C, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 13 com. 2 lett. B), Costituzione art. 25 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12148 del 2005 Rv. 231844-01, N. 51011 del 2013 Rv. 257917-01, N. 28485 del 2024 Rv. 286706-01, N. 6023 del 1996 Rv. 206255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3821 del 2006 Rv. 232592-01

Sez. 3, **Sentenza n. 42825 del 15/10/2024** Ud. (dep. **22/11/2024**) Rv. **287219-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: C. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 21/03/2024

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello celebrato con rito cartolare - Applicabilità - Termine finale di proposizione dell'istanza nella normativa di regime introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Indicazione - Istanza avanzata in sede di conclusioni scritte - Devoluzione d'ufficio della questione - Esclusione.

La richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l'atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi "ex officio", non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Fattispecie disciplinata "ratione temporis" dalla normativa di regime introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, antecedente al "correttivo" di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z)

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 14035 del 2024 Rv. 286216-01, N. 15129 del 2024 Rv. 286233-01, N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01, N. 30711 del 2024 Rv. 286830-01

Sez. 3, Sentenza n. 42478 del 14/10/2024 Cc. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287141-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.**
Imputato: **C. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 29/05/2022

654043 COMPETENZA - RIMESSIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell'art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15480 del 2017 Rv. 269969-01, N. 16553 del 2023 Rv. 284451-01, N. 43540 del 2023 Rv. 285359-01

Massime precedenti Difformi: N. 49692 del 2017 Rv. 271438-01, N. 33226 del 2019 Rv. 276929-01, N. 944 del 2000 Rv. 216006-01, N. 4633 del 1996 Rv. 205587-01

Massime precedenti Vedi: N. 35538 del 2016 Rv. 268009-01, N. 2286 del 2016 Rv. 265774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13687 del 2003 Rv. 223638-01

Sez. 3, Sentenza n. 43140 del 14/10/2024 Cc. (dep. **27/11/2024**) Rv. **287188-02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.**
Imputato: **AVONTO ALBERTO. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LA SPEZIA, 08/05/2024

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Diritti di confine - IVA all'importazione - Formulazione precedente e formulazione vigente, come novellata dal d.lgs. n. 141 del 2024 - Continuità normativa tra gli artt. 34, 292 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e gli artt. 27, 78 e 94 d.lgs. n. 141 del 2024 - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di contrabbando doganale, sussiste continuità normativa, relativamente all'IVA all'importazione, tra i previgenti artt. 34, 292 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, abrogati dall'art. 8, comma 1, lett. f), d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, e i vigenti artt. 27, comma 2, 78 e 94, introdotti dal citato d.lgs. (Fattispecie relativa a contrabbando di merce sottratta al pagamento dell'IVA all'importazione, sottoposta a sequestro preventivo nella vigenza del d.P.R. abrogato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 8 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 78, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 94, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 4978 del 2022 Rv. 282921-01, N. 22297 del 2024 Rv. 286553-01, N. 7750 del 2018 Rv. 272456-01

Sez. 3, Sentenza n. 42822 del 14/10/2024 Ud. (dep. **22/11/2024**) Rv. **287110-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.**
Imputato: **BENINATI ORAZIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 23/01/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione infedele - Cessioni di beni d'oro e di prodotti semilavorati in regime dell'inversione contabile - Insussistenza dei requisiti di cui all'art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 d.lgs. 7 marzo 2000, n. 74, l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, realizzata attraverso la cessione di rottami auriferi e gioielli d'oro in regime di inversione contabile (cd. "reverse charge"), in assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedervi, indicati all'art. 17, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che esclude le cessioni imponibili aventi ad oggetto oro da investimento ovvero materiale d'oro o prodotti semilavorati destinati o destinabili al consumatore finale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37642 del 2024 Rv. 286978-02

Sez. 3, Sentenza n. 43140 del 14/10/2024 Cc. (dep. **27/11/2024**) Rv. **287188-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **BOVE VALERIA.** *Relatore:* **BOVE VALERIA.**
Imputato: **AVONTO ALBERTO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LA SPEZIA, 08/05/2024

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Diritti di confine di cui all'art. 34 d.P.R. n. 43 del 1973 nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 141 del 2024 - IVA all'importazione - Inclusione - Ragioni - Configurabilità dell'art. 292 T.U.L.D. - Sussistenza - Sequestro funzionale alla confisca - Ammissibilità.

In tema di contrabbando doganale, l'IVA all'importazione rientra nel novero dei "diritti di confine" di cui all'art. 34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella formulazione antecedente all'introduzione dell'art. 27, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, che l'ha espressamente previsto e, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, dev'essere corrisposta in occasione delle operazioni doganali, perché soggetta alle disposizioni in materia, sicché la sua evasione, configurando il delitto di cui all'art. 292 d.P.R. cit., legittima il sequestro preventivo funzionale alla confisca prevista dal successivo art. 301.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 27 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 09/08/2023 num. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4978 del 2022 Rv. 282921-01, N. 7750 del 2018 Rv. 272456-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 43365 del 08/10/2024 Cc. (dep. **27/11/2024**) Rv. **287142-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: CARTA PIERO RINALDO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SASSARI, 14/02/2024

664108 MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Annullamento per ragioni formali - Emissione di un nuovo titolo per il medesimo fatto e a carico della stessa persona - Ammissibilità - Condizioni - Rispetto del "ne bis in idem" cautelare - Necessità - Conseguenze.

In tema di sequestro preventivo, non è precluso al pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione cautelare nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto, nel caso in cui il titolo sia stato annullato per motivi esclusivamente formali, a condizione che ciò non determini una litispendenza cautelare, che contrasta con il divieto di "bis in idem", operante tra procedimenti prim'ancora che tra provvedimenti. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che il pubblico ministero è tenuto a decidere se coltivare la precedente azione mercé l'impugnazione dell'ordinanza di annullamento o reiterare la domanda, dovendo, in tal caso, esimersi dall'impugnare o rinunciare alla proposta impugnazione al più tardi coevamente alla richiesta del nuovo titolo cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33988 del 2023 Rv. 285206-01, N. 18031 del 2019 Rv. 275958-01, N. 39902 del 2014 Rv. 260383-01, N. 20245 del 2024 Rv. 286326-01, N. 15125 del 2024 Rv. 286171-01, N. 37727 del 2022 Rv. 283694-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227358-01, N. 7931 del 2011 Rv. 249001-01

Sez. 3, Sentenza n. 40565 del 03/10/2024 Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287157-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: CARULLI LORENA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 05/04/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Procedura di cd. "fiscalizzazione" dell'abuso - Ambito di applicabilità - Indicazione.

In tema di reati edilizi, la procedura di cd. "fiscalizzazione" dell'abuso, disciplinata dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione con riguardo alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che, non potendo essere demolite senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, sono tollerate nello stato in cui si trovano in funzione della sola conservazione di quest'ultima, mentre non è applicabile alle nuove unità abitative, implicanti aumento volumetrico e di superficie.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28747 del 2018 Rv. 273291-01, N. 7789 del 2021 Rv. 281474-01, N. 1443 del 2020 Rv. 277724-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 42819 del 01/10/2024 Ud. (dep. **22/11/2024**) Rv. **287093-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIARDINO ALFONSO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 14/07/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti - Dolo specifico di evasione - Fine proprio dell'emittente nella consapevolezza dell'altrui utilizzo a fini di evasione fiscale - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sussiste il dolo specifico, richiesto per la configurabilità del delitto, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intende utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto in oggetto a fronte di condotta posta in essere anche per ottenere maggiori fidi bancari e per procurare liquidità alle società destinatarie delle fatture).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 17525 del 2010 Rv. 246991-01, N. 39316 del 2019 Rv. 277162-01, N. 44449 del 2015 Rv. 265442-01, N. 9439 del 2020 Rv. 278872-01

Sez. 3, Sentenza n. 41233 del 01/10/2024 Ud. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287167-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: M. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 12/12/2023

656019 DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina del difensore d'ufficio - Nullità - Esclusione - Ragioni.

La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina, circostanza cui consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia, oltre che l'imputato, nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino alla nuova nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46435 del 2019 Rv. 277795-01, N. 3094 del 2016 Rv. 266052-01

Massime precedenti Difformi: N. 39570 del 2019 Rv. 276872-01, N. 16958 del 2018 Rv. 272603-01, N. 47159 del 2022 Rv. 284024-01, N. 27637 del 2024 Rv. 286756-01, N. 37875 del 2023 Rv. 285025-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 41236 del 01/10/2024** Ud. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287168-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: V. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/11/2023

666010 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Collegio giudicante composto anche da un giudice onorario di pace - Espletamento di attività di natura ordinatoria - Processo relativo a reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Violazione del divieto di composizione del collegio con un giudice onorario - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'espletamento, da parte del Tribunale collegiale composto anche da un giudice onorario di pace, di attività di natura ordinatoria antecedentemente all'apertura del dibattimento non comporta la violazione del divieto di destinare tali magistrati onorari alla composizione dei collegi che giudicano i reati elencati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, trattandosi di attività priva di valenza decisoria, sicché non si determina alcuna limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. sanzionabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a processo per il delitto di violenza sessuale, in cui il Tribunale collegiale, composto anche da un magistrato onorario, si era limitato a disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2020 Rv. 279942-01, N. 26805 del 2024 Rv. 286678-01, N. 35857 del 2024 Rv. 286975-01

Sez. 3, **Sentenza n. 42470 del 01/10/2024** Cc. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287140-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: ISGRO' ALESSANDRO. P.M. ESPOSITO ALDO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 20/05/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Insufficienza o carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata - Annullamento - Esclusione - Integrazione della motivazione del provvedimento del primo giudice - Legittimità.

In tema di misure cautelari reali, l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha effetto devolutivo, attribuendo piena cognizione al giudice del gravame, che, pertanto, può porre rimedio sia all'insufficienza della motivazione, sia alla sua mancanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione il principio generale di cui all'art. 604 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del gravame deve provvedere a redigere la motivazione mancante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 58451 del 2018 Rv. 275566-01

Massime precedenti Vedi: N. 8 del 1997 Rv. 208313-01, N. 1114 del 2023 Rv. 284165-01, N. 45234 del 2014 Rv. 260995-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15403 del 2024 Rv. 286155-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 42818 del 26/09/2024 Ud. (dep. **22/11/2024**) Rv. **287159-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: A. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/10/2023

671033 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Contestazione in dibattimento di reato che prevede l'udienza preliminare - Art. 521-bis cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Non trova applicazione nel giudizio immediato il disposto di cui all'art. 521-bis cod. proc. pen. nel caso in cui sia contestato, in fase dibattimentale, un nuovo reato rispetto al quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, caratterizzandosi il rito per la mancanza di tale fase e non immutando la nuova contestazione la natura del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37388 del 2014 Rv. 260302-01, N. 8997 del 2007 Rv. 235926-01, N. 3266 del 2019 Rv. 275043-01

Sez. 3, Sentenza n. 41891 del 17/09/2024 Ud. (dep. **14/11/2024**) Rv. **287125-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: GENTILE ANGELO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 27/02/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Amministratore di fatto - Elementi sintomatici - Conferimento di procura negoziale "ad negotia" e completezza dalle risposte fornite nel corso della verifica fiscale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi dal mero conferimento di una procura speciale "ad negotia" e dalle risposte fornite agli accertatori nel corso della verifica fiscale, trattandosi di elementi non dimostrativi, "ex se", di una stabile ingerenza, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività imprenditoriale dell'ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2514 del 2024 Rv. 285881-01, N. 4865 del 2022 Rv. 282775-01, N. 20052 del 2022 Rv. 283202-01, N. 27264 del 2020 Rv. 279497-01, N. 22108 del 2015 Rv. 264009-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 42369 del 12/09/2024** Ud. (dep. 19/11/2024) Rv. **287135-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **CAPONETTI MARCO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/10/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Destinazione di un immobile residenziale ad uso turistico ricettivo - Mutamento di destinazione d'uso - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Modifiche introdotte all'art. 23-bis d.P.R. n. 380 del 2001 dal d.l. n. 69 del 2024 - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati edilizi, la destinazione ad attività di affittacamere di un immobile ad uso abitativo determina un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è prescritto il permesso di costruire, atteso che l'indicata disposizione distingue tra destinazione residenziale (lett. a) e destinazione turistico-ricettiva (lett. a-bis), così prevedendo due diverse categorie funzionali, senza che rilevino le modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 29 maggio 2024, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (cd. "salva casa").

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 ter com. 1, Legge 24/07/2024 num. 105 art. 1, Decreto Legge 29/05/2024 num. 69 art. 1 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 11303 del 2022 Rv. 282929-01, N. 36689 del 2019 Rv. 277671-01, N. 38005 del 2013 Rv. 257689-01

Sez. 3, **Sentenza n. 42371 del 12/09/2024** Ud. (dep. 19/11/2024) Rv. **287169-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **CAFARO BRUNO.** *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 09/01/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Attività di edilizia libera - Pergolato - Nozione.

In tema di attività edilizia libera, costituisce "pergolato", opera realizzabile senza permesso di costruire a norma dell'art. 6, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la struttura aperta sia nei lati esterni sia nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, funzionale alla creazione di ombra, mediante piante rampicanti o teli a cui offre sostegno.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 com. 1, DM min. ITR 02/03/2018, Decreto Legisl. 25/11/2016 num. 222 art. 1 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 52835 del 2016 Rv. 268552-01, N. 19973 del 2008 Rv. 240049-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 40858 del 11/09/2024** Ud. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287158-01**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **CORBO ANTONIO**. Relatore: **CORBO ANTONIO**.
Imputato: **CARLINO MARIANTONIA**. P.M. **RICCARDI GIUSEPPE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/09/2023

554070 GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale o abitualmente permanente - Sussistenza - Conseguenze - Termine di prescrizione - Decorrenza - Indicazione.

La contravvenzione di intermediazione abusiva di scommesse di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, pur essendo un reato eventualmente abituale ed eventualmente permanente, in quanto può essere integrata sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte dello stesso tipo ripetute nel tempo, sia da un'attività criminosa che si protrae ininterrottamente, ha natura giuridica di reato unico, sicché, anche in caso di condotte reiterate o continuative, la sua consumazione è unitaria e si verifica al momento della commissione dell'ultimo atto espressivo dell'attività organizzata per l'accettazione o la raccolta di scommesse, decorrendo da tale momento il termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2559 del 2024 Rv. 285839-02, N. 26321 del 2020 Rv. 279545-01, N. 40924 del 2003 Rv. 226546-01, N. 45541 del 2022 Rv. 283834-01, N. 13843 del 2020 Rv. 279136-01

Sez. 3, **Sentenza n. 41721 del 04/07/2024** Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287181-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**.
Imputato: **TORINO PAOLO**. P.M. **SECCIA DOMENICO**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Atti di disposizione posti in essere dal legale rappresentante di società di capitali debitrice di imposta sui suoi beni personali - Configurabilità del reato - Condizioni - Precisazioni.

Integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da una società di capitali il compimento, da parte del suo legale rappresentante, di atti di disposizione simulati o fraudolenti sui propri beni personali, a condizione che essi siano stati posti in essere nell'esclusivo interesse della persona giuridica e non di quello del soggetto agente. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, essendo il soggetto passivo di imposta la società e non la persona fisica che legalmente la rappresenta, quest'ultima non risponde delle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio delle società con personalità giuridica ex art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Cod. Civ. art. 2740, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10161 del 2018 Rv. 272547-01, N. 13233 del 2016 Rv. 266771-01, N. 35853 del 2016 Rv. 267648-01, N. 45163 del 2023 Rv. 285345-01, N. 3011 del 2017 Rv. 268798-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 41719 del 04/07/2024 Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287109-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: DANIELE ALESSANDRO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 30/05/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Delitto continuato - Estinzione in grado di appello del delitto inizialmente giudicato più grave - Inflizione della stessa pena per la regiudicanda satellite - Violazione del divieto - Esclusione.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroggi, per il delitto satellite successivamente divenuto più grave, la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 15890 del 2014 Rv. 261528-01, N. 46533 del 2005 Rv. 232980-01

Massime precedenti Vedi: N. 48538 del 2022 Rv. 284214-01

Sez. 3, Sentenza n. 41720 del 04/07/2024 Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287137-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: BAGNI MARCO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/07/2023

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - "Ne bis in idem" convenzionale - Condizioni per la sua esclusione - Oneri difensivi - Indicazione.

È onere della parte che lamenti la violazione del divieto di "bis in idem" convenzionale, in ragione dell'avvenuta irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa ma di natura sostanzialmente penale per un fatto corrispondente, sul piano storico-naturalistico, a quello oggetto di sanzione penale, dedurre l'assenza di connessione sostanziale e temporale tra i diversi procedimenti e provare la definitività della sanzione amministrativa, non essendo sufficiente l'allegazione della sua sola irrogazione e della convergenza delle due sanzioni sulla medesima violazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale circostanza, di per sé legittima, risulta ormai positivamente regolata dal legislatore tributario all'art. 21-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 21 ter, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M)

Massime precedenti Vedi: N. 31507 del 2021 Rv. 282038-01, N. 48591 del 2016 Rv. 268493-01, N. 2245 del 2022 Rv. 282799-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 40853 del 25/06/2024** Ud. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287180-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **HAN JIACHUAN.** *P.M.* **PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 11/07/2023

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Documentazione attestante la regolare apposizione del marchio CE sui prodotti messi in vendita - Mancata consegna - Indice di consapevolezza del venditore dell'irregolarità - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di delitti contro l'industria e il commercio, la mancata consegna, in occasione di un controllo, della documentazione attestante la regolare apposizione del marchio CE su prodotti posti in vendita è significativa, in assenza di elementi contrari, della consapevolezza del venditore di tale irregolare apposizione e non comporta un'inammissibile inversione dell'onere della prova circa la sussistenza del delitto di tentata frode nell'esercizio del commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765 art. 1 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 09/07/2008 num. 765 art. 19, Decisione Consiglio CEE 09/07/2008 num. 768

Massime precedenti Conformi: N. 50783 del 2019 Rv. 277688-01

Massime precedenti Vedi: N. 28704 del 2024 Rv. 286746-01, N. 42953 del 2015 Rv. 265567-01, N. 17686 del 2019 Rv. 275932-01

Sez. 3, **Sentenza n. 40323 del 20/06/2024** Cc. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287179-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **MACRI' UBALDA.** *Relatore:* **MACRI' UBALDA.** *Imputato:* **DIDENARO S.R.L..** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PISTOIA, 09/02/2024

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011 - Riconosciuta prevalenza del sequestro penale rispetto al pignoramento civile - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost., nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica correlata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, giustificata anche dall'esistenza di strumenti di tutela del terzo di buona fede eventualmente pregiudicato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/11/2011 num. 159 art. 55 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30294 del 2021 Rv. 282140-02, N. 39201 del 2021 Rv. 282275-01, N. 3575 del 2022 Rv. 283761-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 40851 del 08/05/2024** Ud. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287139-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: C. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 15/05/2023

659052 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Espulsione dell'imputato straniero - Richiesta di autorizzazione al rientro in Italia - Inerzia amministrativa - Sussistenza del legittimo impedimento - Esclusione - Ragioni.

Non dà luogo a legittimo impedimento a comparire dell'imputato straniero espulso dal territorio dello Stato il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di autorizzazione al rientro temporaneo in Italia, avanzata dal predetto per poter partecipare al processo a suo carico ex art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gravando, in tal caso, sul richiedente l'onere di provare l'avvenuto esperimento di tutte le iniziative necessarie a superare la situazione di inerzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21200 del 2017 Rv. 269922-01, N. 22864 del 2019 Rv. 275558-01, N. 6104 del 2018 Rv. 272161-01, N. 15739 del 2018 Rv. 272774-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 43738 del 06/11/2024 Cc. (dep. **29/11/2024**) Rv. **287208-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: RUGGIERO FRANCESCO. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 02/07/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Condizioni di ammissibilità - Limite reddituale - Parametro - Ultima dichiarazione dei redditi - Nozione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78

Massime precedenti Conformi: N. 16875 del 2024 Rv. 286177-01, N. 46382 del 2014 Rv. 260953-01, N. 7710 del 2010 Rv. 246698-01, N. 39182 del 2024 Rv. 287073-01

Massime precedenti Difformi: N. 15694 del 2020 Rv. 279239-01, N. 4358 del 2024 Rv. 285707-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6591 del 2009 Rv. 242152-01

Sez. 4, Sentenza n. 42486 del 30/10/2024 Ud. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287212-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: HAMZA SOLIMAN MOUSSA AHMED. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/11/2023

560002 IMPUTABILITA' - CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI - Tossicodipendenza - Incidenza sull'imputabilità - Condizioni.

La condizione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è quella che, per la sua ineliminabilità e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche a livello cerebrale, implicanti psicopatie che permangono a prescindere dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di stupefacenti, di talché risulta indiscutibile trattarsi di vera e propria malattia psichica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25252 del 2018 Rv. 273389-01, N. 35872 del 2007 Rv. 237284-01, N. 44337 del 2013 Rv. 257521-01

Massime precedenti Vedi: N. 12896 del 2020 Rv. 279039-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 43386 del 29/10/2024** Cc. (dep. **28/11/2024**) Rv. **287259-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PMT C/ TANCA MARIANGELA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE SASSARI, 12/06/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice dell'udienza preliminare - Investito della richiesta di rinvio a giudizio anche in relazione a reati per cui è prevista l'udienza preliminare - Provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero per emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, venuta meno la connessione con reato per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio anche in relazione a reati per cui è prevista la citazione diretta, erroneamente dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione, in ragione del venir meno della connessione seguita al proscioglimento per il reato per il quale è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, risultando esercitato un potere attribuito al giudice e non determinandosi una stasi processuale, atteso che il pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità, può emettere il decreto ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28304 del 2021 Rv. 281802-01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 48590 del 2019 Rv. 277304-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 4, **Sentenza n. 42632 del 29/10/2024** Cc. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287112-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 03/07/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Ordine di esecuzione illegittimo - Diritto alla riparazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. (Fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un condannato per il delitto di cui all'art. 572 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., poiché commesso fino a giugno 2019, in presenza di minori, in ragione della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione per l'erronea applicazione retroattiva dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 572, comma secondo, cod. pen., come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 44978 del 2021 Rv. 282247-01, N. 17118 del 2021 Rv. 281151-01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 9721 del 2022 Rv. 282857-01, N. 25092 del 2021 Rv. 281735-01

Massime precedenti Vedi: N. 18542 del 2014 Rv. 259210-01, N. 47993 del 2016 Rv. 268617-01, N. 47041 del 2021 Rv. 282320-01

Sez. 4, Sentenza n. 41714 del 23/10/2024 Cc. (dep. 13/11/2024) Rv. 287111-01

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: MILITO GIUSEPPE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 16/01/2024

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Proposizione della domanda - Decorrenza del termine - Pluralità di addebiti - Formazione progressiva del giudicato - Rilevanza - Definizione delle imputazioni interessate dalla misura detentiva ingiusta - Sufficienza.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda, e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai delitti per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà. (Vedi: Sez. U, n. 1 del 1991, Rv. 191147-01)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12607 del 2005 Rv. 231250-01, N. 38597 del 2010 Rv. 248835-01, N. 31185 del 2003 Rv. 227717-01

Sez. 4, Sentenza n. 41716 del 23/10/2024 Cc. (dep. 13/11/2024) Rv. 287037-01

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: PG C/ MOLINO MARIA ERMENEG.

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 10/06/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante che rende il reato perseguibile d'ufficio - Possibilità - Sussistenza - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 27181 del 2024 Rv. 286652-02 Rv. 286652-02, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01 Rv. 286460-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01, N. 33657 del 2024 Rv. 286890-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi: N. 45160 del 2015 Rv. 265098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 4, Sentenza n. 40721 del 17/10/2024 Cc. (dep. **06/11/2024**) Rv. **286997-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **PAPASERGIO PASQUALE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/06/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Quantificazione del danno biologico - Criteri tabellari adottati dalla giurisprudenza civile - Applicazione - Necessità - Esclusione - Valutazione esclusivamente equitativa - Possibilità - Limiti.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all'applicazione delle citate tabelle.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36442 del 2013 Rv. 256828-01, N. 2050 del 2004 Rv. 227669-01

Massime precedenti Vedi: N. 21077 del 2014 Rv. 259237-01, N. 28126 del 2019 Rv. 276568-01, N. 32891 del 2020 Rv. 280072-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24287 del 2001 Rv. 218975-01

Sez. 4, Sentenza n. 40695 del 17/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287000-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **DE MARIA STEFANO. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 11/01/2024

SEZIONE QUARTA

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Ente pubblico che affida servizio a soggetto privato - Evento illecito dannoso scaturito dalla gestione dell'attività - Responsabilità dell'ente - Natura oggettiva - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La responsabilità civile dell'ente pubblico che ha affidato a un soggetto privato l'espletamento di un servizio, la cui gestione abbia reso possibile l'illecito, sussiste e opera su base oggettiva ex art. 2049 cod. civ., nel caso in cui all'ente competono poteri di vigilanza sull'operato dell'affidatario. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo in danno di un ospite di una casa di riposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione della responsabilità civile del Comune, sul rilievo che il capitolato di appalto prevedesse il controllo del committente sui servizi erogati e l'obbligo dell'appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 1479 del 2010 Rv. 246301-01, N. 5409 del 2022 Rv. 282606-01

Sez. 4, Sentenza n. 43740 del 07/11/2024 Cc. (dep. **29/11/2024**) Rv. **287126-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: EGGHEMBERGHER PERLITA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 03/05/2024

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto emessa ex art. 129 cod. proc. pen. - Decisione adottata "de plano" - Nullità assoluta e insanabile - Sussistenza - Ragioni.

È viziata da nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, comma 1, lett. b) e c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio la sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto emessa "de plano" a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., senza rituale avviso alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Vedi: N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01, N. 45049 del 2008 Rv. 241979-01, N. 24062 del 2011 Rv. 250499-01, N. 25539 del 2017 Rv. 270090-01, N. 18891 del 2018 Rv. 272877-01, N. 12305 del 2016 Rv. 266493-01, N. 35277 del 2016 Rv. 267740-01, N. 33741 del 2016 Rv. 267498-01, N. 42411 del 2012 Rv. 254351-01, N. 45104 del 2023 Rv. 285449-01, N. 50013 del 2015 Rv. 265700-01, N. 12864 del 2022 Rv. 283367-03, N. 28478 del 2013 Rv. 255862-01, N. 10960 del 2015 Rv. 262833-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 3027 del 2002 Rv. 220555-01, N. 28954 del 2017 Rv. 269809-01

Sez. 4, Sentenza n. 40722 del 17/10/2024 Cc. (dep. **06/11/2024**) Rv. **286998-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: LATELLA CARMELO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/06/2024

SEZIONE QUARTA

661194 IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA - Provvedimento giudiziario - Deposito tempestivo - Avviso non dovuto, erroneamente notificato all'imputato - Decorso del termine dalla data fissata dalla legge e non dalla data della notificazione dell'avviso.

In caso di tempestivo deposito di un provvedimento giudiziario, l'eventuale avviso di deposito, erroneamente spedito dalla cancelleria, non può valere a modificare, di fatto, il termine per l'impugnazione, la cui decorrenza è fissata per legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 462 del 1997 Rv. 207731-01, N. 5125 del 1999 Rv. 213677-01, N. 7357 del 2000 Rv. 216271-01

Massime precedenti Vedi: N. 10218 del 2016 Rv. 266187-01

Sez. 4, Sentenza n. 42892 del 15/10/2024 Cc. (dep. **25/11/2024**) Rv. **287207-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **P. P.M. ROMANO GIULIO.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 31/07/2024

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Obbligo di applicazione del cd. "braccialetto elettronico" o altri strumenti di controllo - Sussistenza.

In tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8630 del 2024 Rv. 286070-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01, N. 20769 del 2016 Rv. 266651-01

Sez. 4, Sentenza n. 43729 del 08/10/2024 Cc. (dep. **29/11/2024**) Rv. **287127-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **JAID YOUSSEF. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CAGLIARI, 04/04/2024

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Sub-procedimento di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità - Disciplina applicabile "ratione temporis" nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 e del d.lgs. n. 31 del 2024 - Atto processuale cui fare riferimento - Indicazione - Fattispecie.

In tema di procedimento per decreto, l'atto cui fare riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile al sub-procedimento di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità,

SEZIONE QUARTA

a seguito dell'introduzione dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e della successiva modifica operata dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è costituito dal deposito dell'istanza di sostituzione, in ragione del principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa a richiesta di sostituzione presentata antecedentemente alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui la Corte ha ritenuto che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale non opposto sul rilievo della ritenuta impossibilità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ma avrebbe dovuto emettere, piuttosto, decreto di giudizio immediato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28 com. 1 lett. A) 3, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. S), Cod. Strada art. 186 com. 1, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C) CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 187 com. 8, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17561 del 2024 Rv. 286496-01, N. 48348 del 2023 Rv. 285570-01, N. 45013 del 2016 Rv. 268261-01, N. 24055 del 2015 Rv. 263968-01, N. 6879 del 2021 Rv. 280934-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01, N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

Sez. 4, Sentenza n. 43729 del 08/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287127-02

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: JAID YOUSSEF. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CAGLIARI, 04/04/2024

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Impugnazioni - Provvedimento che dichiara l'esecutività del decreto di condanna a seguito di richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Ragioni.

E' ricorribile per cassazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento che, nella vigenza dell'art. 459 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, dichiara l'esecutività del decreto penale di condanna per mancata opposizione, nel caso in cui l'imputato abbia avanzato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, senza, tuttavia, comunicare, in esito alla sua ammissione, l'ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale conclusione consegue a un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto degli artt. 459 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che fonda sull'esigenza di tutelare il diritto di difesa e sulla necessaria non opposizione del decreto penale da parte dell'imputato che abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 6, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10672 del 2024 Rv. 285992-01, N. 45556 del 2013 Rv. 257578-01, N. 53663 del 2014 Rv. 261616-01, N. 27209 del 2015 Rv. 263870-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 41404 del 08/10/2024 Cc. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287094-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: ELBAZA MOUNDIR. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 06/05/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Applicazione di misura custodiale ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen. - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all'indennizzo per il periodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, in tal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30578 del 2016 Rv. 267542-01

Massime precedenti Vedi: N. 35689 del 2009 Rv. 245311-01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 6903 del 2021 Rv. 280929-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51779 del 2013 Rv. 257606-01, N. 32383 del 2010 Rv. 247664-01, N. 25084 del 2006 Rv. 234144-01

Sez. 4, Sentenza n. 40682 del 03/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287206-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: PARENTI GIUSEPPE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 18/11/2022

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008 - Delega di gestione ex art. 2381 cod. civ. - Effetti - Differenze - Obblighi residui in capo al delegante.

In tema di sicurezza del lavoro, la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, trasferisce su un soggetto, non qualificabile come datore di lavoro, le funzioni del predetto, divenendo il delegato garante a titolo derivativo, mentre la delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., nell'ambito di strutture societarie complesse, attiene alla ripartizione di ruoli e competenze tra i membri del consiglio amministrazione, concentrando i poteri decisionali e di spesa in capo al delegato, già qualificabile come datore di lavoro a titolo originario. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di delega di funzioni, residua, in capo al delegante, l'obbligo di vigilanza sul delegato, che risulta assolto, ove sia adottato e attuato un efficace modello organizzativo ex art. 30, comma 4, d.lgs. cit., mentre, in ipotesi di delega gestoria di cui all'art. 2381 cod. civ., l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, residuando, in capo all'organo consiliare, i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 lett. B, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 30 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 8476 del 2023 Rv. 284360-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 4350 del 2016 Rv. 265947-01, N. 24908 del 2019 Rv. 276335-01, N. 8118 del 2017 Rv. 269133-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108-01

Sez. 4, Sentenza n. 40683 del 03/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287256-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **KARROUMI CHARQUAOUI (CUI 04QTE4K).** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 22/11/2023

661179 IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Concordato in appello - Rinuncia a tutti i motivi eccettuati quelli relativi alla determinazione della pena - Motivi riguardanti la misura di sicurezza - Rinuncia - Sussistenza - Ragioni.

In tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all'applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9857 del 2015 Rv. 262448-01, N. 11761 del 2014 Rv. 259825-01, N. 827 del 2018 Rv. 271750-01, N. 46150 del 2021 Rv. 282413-01, N. 53340 del 2016 Rv. 268696-01

Sez. 4, Sentenza n. 42481 del 03/10/2024 Ud. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287211-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **RANALDI ALESSANDRO.** *Relatore:* **RANALDI ALESSANDRO.** *Imputato:* **ABILONE GIOVANNI.** *P.M.* **MIGNOLO OLGA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 17/01/2024

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Omessa notifica all'indagato - Nullità - Natura - Conseguenze.

La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a regime intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21875 del 2014 Rv. 262821-01, N. 45581 del 2013 Rv. 257807-01, N. 2382 del 2018 Rv. 272025-01, N. 1043 del 2013 Rv. 253843-01, N. 46763 del 2018 Rv. 274475-01

Massime precedenti Difformi: N. 35420 del 2010 Rv. 248302-01, N. 44825 del 2014 Rv. 262104-01, N. 23246 del 2003 Rv. 225668-01, N. 25223 del 2008 Rv. 240255-01, N. 34515 del 2014 Rv. 264272-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 40682 del 03/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287206-02**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: PARENTI GIUSEPPE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 18/11/2022

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Società di capitali - Delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Delega di gestione ex art. 2381 cod. civ. - Evento lesivo conseguente alla gestione del rischio lavorativo - Responsabilità dei membri del consiglio amministrazione - Condizioni.

Nelle società di capitali, gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro gravano su tutti i membri del consiglio di amministrazione che, pur in caso di delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, o di delega di gestione ex art. 2381 cod. civ., rispondono dell'evento lesivo che costituisca concretizzazione della totale assenza di proceduralizzazione dell'attività lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 30 com. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 lett. B, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392

Massime precedenti Vedi: N. 4968 del 2014 Rv. 258617-01, N. 55005 del 2017 Rv. 271719-01, N. 39268 del 2004 Rv. 230087-01, N. 8476 del 2023 Rv. 284360-01, N. 13858 del 2015 Rv. 263286-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108-01

Sez. 4, Sentenza n. 40680 del 01/10/2024 Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287258-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: GRASSO TRIFOGLI ROBERTO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annula con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/12/2023

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada - Accertamenti tossicologici - Scansione procedurale - Necessità - Fattispecie.

Non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione "de qua" sul rilievo che non era emersa l'impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell'ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 2, Cod. Strada art. 187 com. 3, Cod. Strada art. 187 com. 4, Cod. Strada art. 187 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 20094 del 2021 Rv. 281206-01, N. 21559 del 2021 Rv. 281401-01, N. 24914 del 2019 Rv. 276363-01, N. 30041 del 2024 Rv. 286863-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 41398 del 24/09/2024 Cc. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287210-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: RIGANO LUIGI ORAZIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 06/12/2023

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Allegazione di nuove prove - Valutazione di ammissibilità della richiesta - Motivazione - Sindacato di legittimità - Limiti.

In tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20467 del 2007 Rv. 236673-01, N. 39516 del 2017 Rv. 272690-01

Massime precedenti Vedi: N. 2437 del 2010 Rv. 245770-01, N. 20196 del 2013 Rv. 256157-01, N. 26593 del 2014 Rv. 260573-01, N. 20022 del 2014 Rv. 259779-01, N. 34360 del 2011 Rv. 251241-01

Sez. 4, Sentenza n. 41204 del 19/09/2024 Ud. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287209-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: REBICHINI LUCA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/02/2024

630136 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - REATI - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 189 cod. strada - Utente della strada coinvolto nel sinistro e non responsabile dello stesso - Configurabilità del reato - Ragioni.

La contravvenzione di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell'utente della strada coinvolto nell'incidente, pur se di esso non responsabile, posto che l'evento, essendo comunque ricollegabile al suo comportamento, assume valore di antefatto non punibile, idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia, finalizzata a proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo di un ritardato soccorso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 7, Cod. Strada art. 189 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 52539 del 2017 Rv. 271260-01

Massime precedenti Vedi: N. 42744 del 2021 Rv. 282294-01, N. 17621 del 2014 Rv. 261428-01, N. 42071 del 2021 Rv. 282066-01, N. 31643 del 2017 Rv. 270605-01, N. 26888 del 2019 Rv. 276239-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 41215 del 19/09/2024 Cc. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287257-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: MEZZATESTA LIVIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/02/2024

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Misura cautelare emessa da giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente - Mancata riemissione da parte del giudice competente - Onere probatorio delle parti - Riparto.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, grava sul richiedente, nel caso in cui non sia stata riemessa la misura applicata, in precedenza, dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ossia la custodia cautelare subita e il successivo rigetto della richiesta da parte del giudice competente, essendo invece onere del resistente, atteso che costituisce fatto estintivo o modificativo del diritto azionato, fornire prova che l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura non sia avvenuta in base agli stessi elementi trasmessi al giudice che ha applicato il vincolo personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46468 del 2018 Rv. 274353-01, N. 18828 del 2019 Rv. 276261-01, N. 1976 del 2024 Rv. 285699-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01

Sez. 4, Sentenza n. 41198 del 09/07/2024 Ud. (dep. **11/11/2024**) Rv. **287220-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: G. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 15/11/2023

673001 PROVE - IN GENERE - Dichiarazioni rese da persona sentita ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., invece che come testimone - Omessa pronuncia della formula di impegno ex art. 497, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze.

In tema di prove, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona sentita con le forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. che avrebbe dovuto essere, invece, escussa come testimone, posto che l'omessa osservanza delle formalità di cui all'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. integra una nullità relativa che deve essere dedotta dalla parte che vi assiste prima che l'esame abbia inizio, non versandosi in ipotesi di prova assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 497 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44860 del 2015 Rv. 265686-01, N. 45696 del 2008 Rv. 241661-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024 Ud. (dep. 20/11/2024) Rv. 287175-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: COCOZZA NADIA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/06/2024

607008 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - Omessa tenuta anche parziale di libri contabili - Nozione - Dolo specifico - Omessa annotazione di specifiche operazioni - Dolo generico.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18634 del 2017 Rv. 269904-01, N. 33114 del 2020 Rv. 279838-01, N. 26379 del 2019 Rv. 276650-01, N. 25432 del 2012 Rv. 252992-01, N. 5081 del 2020 Rv. 278321-01

Sez. 5, Sentenza n. 42549 del 07/11/2024 Ud. (dep. 20/11/2024) Rv. 287172-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: F. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 14/06/2024

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Restituzione nel termine per proporre impugnazione - Sindacabilità da parte del giudice dell'impugnazione di rivalutare la correttezza della restituzione - Esclusione - Impugnazione con il mezzo proponibile avverso la sentenza che decide sulla impugnazione - Possibilità - Sussistenza.

L'ordinanza del giudice dell'impugnazione che restituisce la parte nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. non è sindacabile da parte del giudice dinanzi al quale si è radicata l'impugnativa divenuta possibile in seguito alla restituzione del termine, potendo essere impugnata solo unitamente alla sentenza che decide sulla impugnazione, attraverso il mezzo proponibile contro quest'ultima decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 3 lett. 3

Massime precedenti Difformi: N. 5771 del 2018 Rv. 272118-01, N. 20420 del 2021 Rv. 281207-01

Massime precedenti Vedi: N. 22811 del 2024 Rv. 286626-01, N. 9477 del 2009 Rv. 243011-01, N. 35345 del 2008 Rv. 241374-01, N. 6826 del 2015 Rv. 262526-01, N. 21644 del 2005 Rv. 231656-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 42545 del 07/11/2024 Ud. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287174-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: MUSARO' ANDREA. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/04/2024

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Art. 270 cod. proc. pen. nella formulazione vigente alla data di autorizzazione delle operazioni - Violazione - Acquisizione ai sensi dell'art. 493-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni telefoniche, i risultati conseguiti in violazione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. come formulato alla data di autorizzazione delle operazioni, non sono utilizzabili ai fini della decisione anche se acquisiti al fascicolo del dibattimento su accordo delle parti, in quanto affetti da inutilizzabilità cd. patologica, qual' è quella derivante dalla loro assunzione "contra legem".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Pen. Abrog. art. 56, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 615 ter, Decreto Legge 30/12/2019 num. 161, Legge 28/02/2020 num. 7, Decreto Legge 10/08/2023 num. 105, Legge 08/10/2023 num. 137

Massime precedenti Vedi: N. 44926 del 2023 Rv. 285316-02, N. 28790 del 2020 Rv. 279629-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395-01

Sez. 5, Sentenza n. 42585 del 22/10/2024 Cc. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287242-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: SPINUSO GIOVANNI. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE LODI, 07/06/2024

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento - Impugnabilità del provvedimento rescissorio per motivi attinenti l'illegalità della pena non devoluti con il ricorso originario - Possibilità - Sussistenza.

Nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ove il giudice dell'esecuzione, errando nell'applicazione delle norme sulla continuazione, abbia inflitto una pena illegale (nella specie, superiore al limite massimo edittale), il ricorso avverso il provvedimento rescissorio può essere proposto anche per motivi non devoluti alla Corte di cassazione con il ricorso promosso contro il provvedimento originario e annullato una prima volta per ragioni diverse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 28659 del 2017 Rv. 270073-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 42570 del 22/10/2024** Ud. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287233-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: SANTACROCE NICOLA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 19/09/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Operazioni infragruppo - Vantaggi compensativi ex art. 2634, comma terzo, cod. civ. - Idoneità a escludere la sussistenza della distrazione - Vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili - Requisiti.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essere verificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e della società eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progetti industriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 com. 3, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30333 del 2016 Rv. 267883-01, N. 48518 del 2011 Rv. 251536-01, N. 8253 del 2016 Rv. 271149-01, N. 16206 del 2017 Rv. 269702-01, N. 47216 del 2019 Rv. 277545-01, N. 29036 del 2012 Rv. 253031-01, N. 44963 del 2012 Rv. 254519-01, N. 31997 del 2018 Rv. 273635-01, N. 46689 del 2016 Rv. 268675-01, N. 18333 del 2023 Rv. 284537-01

Sez. 5, **Sentenza n. 43093 del 16/10/2024** Ud. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287244-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: LOI DANIEL. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CAGLIARI, 29/09/2023

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto - Fattispecie.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto, alla luce sia delle evidenti condizioni di grave alterazione psico-fisica della vittima, dovuta all'abuso di alcool, sia della posizione della stessa, che si trovava ai margini di un ballatoio rialzato rispetto alla sede stradale, dove rovinava a seguito di una spinta datale dall'imputato, che ne causava la morte, a causa delle gravissime lesioni craniche riportate per il violento impatto col suolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01

Massime precedenti Difformi: N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01

Massime precedenti Vedi: N. 45356 del 2019 Rv. 277084-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 5, Sentenza n. 42357 del 10/10/2024 Ud. (dep. **18/11/2024**) Rv. **287173-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PG PMT C/ BELLANI GIOVANNI. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE LODI, 06/03/2024

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Reati di competenza del Giudice di pace - Sentenza del tribunale in grado d'appello - Tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - Interesse del pubblico ministero a ricorrere - Sussistenza - Condizioni.

In tema di reati di competenza del giudice di pace, sussiste l'interesse dell'ufficio del pubblico ministero, nella persona del procuratore generale distrettuale, a impugnare la sentenza con la quale il tribunale in grado di appello ha dichiarato la non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, qualora difettino i presupposti della tenuità ovvero le ragioni di inoperatività della norma da ultimo citata. (Fattispecie in cui la persona offesa si era opposta alla pronuncia di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44128 del 2018 Rv. 274176-01, N. 14174 del 2018 Rv. 272568-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 53683 del 2017 Rv. 271587-01

Sez. 5, Sentenza n. 41538 del 10/10/2024 Ud. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287161-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: RAMUNNI STEFANO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 11/07/2023

598051 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI - Dichiarazione sulle qualità personali proprie o altrui - Offensività in concreto della condotta - Rilevanza dell'informazione falsa in relazione all'ufficio o al servizio pubblico esercitato dal destinatario - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, è necessario accertare l'offensività in concreto della condotta, sicché la dichiarazione del privato deve essere rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario della falsa informazione ovvero dei soggetti ai quali da detti destinatari l'informazione sarà propalata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per non avere questa sufficientemente argomentato in ordine all'offensività in concreto della condotta dell'imputato che, ai fini dell'ammissione dello svolgimento di attività nella struttura penitenziaria, aveva dichiarato falsamente di aver conseguito la maturità classica e la laurea).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 496

Massime precedenti Conformi: N. 16725 del 2016 Rv. 266707-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 23353 del 2022 Rv. 283432-02, N. 33201 del 2024 Rv. 286786-01, N. 18680 del 2021 Rv. 281043-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28605 del 2008 Rv. 239921-01

Sez. 5, Sentenza n. 41539 del 10/10/2024 Ud. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287170-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **TAFURO VIVIANA.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 03/11/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Pluralità di distrazioni temporalmente contigue di beni mobili differenti sul piano materiale - Circostanza aggravante di più fatti di bancarotta - Configurabilità - Esclusione.

In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, non è configurabile l'aggravante di più fatti di bancarotta nel caso di una pluralità di condotte distrattive, temporalmente contigue e aventi tutte ad oggetto beni mobili, seppur differenti sul piano materiale, quali denaro e arredi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1, Cod. Civ. art. 812

Massime precedenti Difformi: N. 42750 del 2017 Rv. 271013-01

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031-01, N. 4710 del 2020 Rv. 278156-01, N. 18148 del 2014 Rv. 262479-01, N. 17799 del 2022 Rv. 283253-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21039 del 2011 Rv. 249665-01

Sez. 5, Sentenza n. 41956 del 10/10/2024 Cc. (dep. **14/11/2024**) Rv. **287239-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **TRIBUNALE DI BOLOGNA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/05/2024

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive - Attribuzione di un fatto determinato a distinte persone offese - Concorso formale di reati - Sussistenza.

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive, sussiste il concorso formale di reati nel caso di attribuzione di un fatto determinato a distinte persone offese.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40981 del 2018 Rv. 273771-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 41956 del 10/10/2024 Cc. (dep. **14/11/2024**) Rv. **287239-03**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: TRIBUNALE DI BOLOGNA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/05/2024

622007 STAMPA - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - COMPETENZA - Diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive - Attribuzione di un fatto determinato a distinte persone offese - Competenza territoriale per connessione - Determinazione.

In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato a distinte persone offese, la competenza territoriale per connessione deve essere determinata secondo il criterio suppletivo previsto dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 com. 4 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 30 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.

Sez. 5, Sentenza n. 42357 del 10/10/2024 Ud. (dep. **18/11/2024**) Rv. **287173-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PG PMT C/ BELLANI GIOVANNI. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE LODI, 06/03/2024

661187 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - Reati di competenza del giudice di pace - Sentenza del tribunale in grado di appello - Ricorso per cassazione - Legittimazione del procuratore della Repubblica - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il procuratore della Repubblica non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal tribunale in grado d'appello, in quanto il diritto a impugnare non è riconosciuto allo stesso né dalla disciplina posta dal d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, né dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.

Sez. 5, Sentenza n. 41534 del 09/10/2024 Ud. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287231-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: G. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 29/09/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Giudizio di legittimità - Impugnazione del solo imputato - Riqualficazione giuridica del fatto più grave - Violazione del divieto di cui all'art. 6 CEDU - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice di legittimità, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, può dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell'art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile

SEZIONE QUINTA

e che l'imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda. (Fattispecie in cui la Corte, accertata la ricezione dalle parti della requisitoria con la quale il Procuratore generale concludeva per l'ipotesi di lesioni gravissime, ha riqualificato le lesioni patite dalla vittima, determinanti la perdita di un organo, da gravi in gravissime).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27905 del 2021 Rv. 281817-03, N. 9457 del 2024 Rv. 286026-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 5, Sentenza n. 41534 del 09/10/2024 Ud. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287231-02**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Relatore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Imputato:* **G. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 29/09/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso per cassazione del solo imputato - Diversa qualificazione del fatto - Maggiore gravità - Modifica sfavorevole del termine di prescrizione del reato - Violazione del divieto di "reformatio in pejus" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza con la quale la Corte di cassazione, a seguito di impugnazione da parte del solo imputato, dia al fatto una definizione giuridica più grave (nella specie, da lesione grave a lesione gravissima), da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione, in quanto il predetto divieto impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per il condannato.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2884 del 2015 Rv. 262285-01, N. 23186 del 2016 Rv. 268995-01, N. 23410 del 2020 Rv. 279772-01, N. 49671 del 2019 Rv. 277859-01

Sez. 5, Sentenza n. 40872 del 08/10/2024 Ud. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287230-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **DI LEO GAETANA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/12/2023

606008 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE - Falsa attestazione delle condizioni reddituali - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Sussistenza - Falsità ideologica commessa da privato - Esclusione.

E' configurabile il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico quando la falsa attestazione delle condizioni reddituali è volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 28 bis com. 1 lett. C, Legge 28/03/2022 num. 25 art. 1, Cod. Pen. art. 483

Massime precedenti Vedi: N. 16817 del 2019 Rv. 275815-01, N. 43554 del 2021 Rv. 282264-01, N. 7963 del 2020 Rv. 278455-01 Rv. 278455-01, N. 37248 del 2024 Rv. 287052-02, N.

SEZIONE QUINTA

11341 del 2023 Rv. 284577 - 10, N. 9060 del 2023 Rv. 284336-01, N. 29674 del 2022 Rv. 283612-01 Rv. 283612-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

Sez. 5, Sentenza n. 42651 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287238-02

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **PONTICELLI ANTONIETTA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 24/05/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Reato di scambio elettorale politico-mafioso - Prova indiziaria dei contenuti dell'intesa tra il candidato e il procacciatore dei consensi - Ammissibilità - Indici rivelatori - Fattispecie.

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza di un'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna dell'imputata in ragione della sua "caratura" criminale, resa evidente dai precedenti penali specifici, dal rapporto di parentela con il capo del clan operante nel territorio, dalla costante presenza della stessa ai seggi elettorali, dalla riproduzione della sua effigie sul facsimile delle schede elettorali e dall'organizzazione di una "squadra" per procacciare i voti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis, Cod. Pen. art. 416 bis

Massime precedenti Conformi: N. 9442 del 2019 Rv. 275157-01, N. 26426 del 2019 Rv. 275638-01

Sez. 5, Sentenza n. 42647 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287245-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Relatore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Imputato:* **C. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 11/04/2024

673022 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI - Denuncia anonima - Limiti di operatività - Indizi di reato per i fatti in essa rappresentati - Legittimità - Sussistenza.

La denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata per lo svolgimento di attività di ricerca della prova, in quanto questa presuppone l'esistenza di indizi di reato; tuttavia, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, le notizie ivi contenute possono e debbono costituire spunti per l'investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia "criminis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330

Massime precedenti Conformi: N. 30313 del 2005 Rv. 232021-01, N. 36003 del 2006 Rv. 235279-01, N. 4329 del 2009 Rv. 242944-01, N. 34450 del 2016 Rv. 267680-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 42651 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287238-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: PONTICELLI ANTONIETTA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 24/05/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Aggravante del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio in forma silente - Sufficienza - Condizioni.

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, è configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (In motivazione, la Corte ha affermato che il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. non richiede una preventiva e puntuale individuazione dei favori da elargire, essendo sufficiente la generica disponibilità a sostenere le esigenze e gli interessi dell'associazione criminale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 21/05/2019 num. 43

Massime precedenti Conformi: N. 44298 del 2019 Rv. 277182-01

Massime precedenti Vedi: N. 51324 del 2023 Rv. 285669-01

Sez. 5, Sentenza n. 42647 del 03/10/2024 Cc. (dep. 21/11/2024) Rv. 287245-03

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: C. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 11/04/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di tortura - Requisito della pluralità di condotte - Reiterazione differita nel tempo - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'integrazione del delitto di tortura di cui all'art. 613-bis, comma primo, cod. pen., la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 613 bis, Legge 14/07/2017 num. 110

Massime precedenti Conformi: N. 50208 del 2019 Rv. 277841-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 42647 del 03/10/2024 Cc. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287245-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: C. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 11/04/2024

673002 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - Videoregistrazioni effettuate in ambienti penitenziari, al di fuori del procedimento penale - Utilizzabilità come documenti - Possibilità - Ragioni.

Le videoregistrazioni relative agli spazi comuni e alle celle degli istituti penitenziari, effettuate al di fuori del procedimento penale, sono utilizzabili come documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto gli ambienti penitenziari non sono nel possesso esclusivo dei detenuti, ma luoghi pubblici, ovvero aperti o esposti al pubblico, nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47875 del 2023 Rv. 285439-01, N. 26028 del 2018 Rv. 273417-01, N. 32851 del 2008 Rv. 241228-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26795 del 2006 Rv. 234267-01

Sez. 5, Sentenza n. 40763 del 01/10/2024 Cc. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287229-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: RASO ANTONIO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/03/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Possibilità di espletamento di nuove indagini e di acquisizione di nuove prove in grado di appello - Ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge del decreto emesso dalla corte di appello in base alle nuove acquisizioni - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1-bis e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non è escluso che la corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove e dell'art. 10, comma 3, del predetto d.lgs nella parte in cui limita al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie, posto che il doppio grado di giudizio non costituisce principio di rilevanza costituzionale e la ricorribilità per sola violazione di legge assume portata generale in materia di misure di prevenzione in ragione delle loro peculiarità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 42172 del 2023 Rv. 285374-01, N. 18837 del 2024 Rv. 286518-02, N. 11351 del 2022 Rv. 282960-01, N. 29379 del 2024 Rv. 286743-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 30/09/2024 Ud. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287243-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: PMT C/ SCIARRA CARMELA. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 20/03/2024

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Conseguenze - Procedibilità d'ufficio del reato - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero modificare l'imputazione mediante la contestazione, alla prima udienza utile, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 41716 del 2024 Rv. 287037-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060-02, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01, N. 33657 del 2024 Rv. 286890-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 20093 del 2024 Rv. 286460-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi: N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

Sez. 5, Sentenza n. 42578 del 27/09/2024 Cc. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287234-01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: PRENCIPE CHRISTIAN. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLZANO, 18/01/2024

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decisioni contrastanti delle Sezioni Unite che si succedono sullo stesso tema - Art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Precedente vincolante - Individuazione - Decisione più recente.

In tema di giudizio di legittimità, nel caso di successione di decisioni contrastanti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenute sul medesimo tema, il precedente vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen., deve essere individuato nella sentenza pronunciata per ultima in ordine temporale, la quale prevale su quelle anteriori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 66 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26627 del 2024 Rv. 286842-02, N. 32084 del 2023 Rv. 285032-01, N. 23148 del 2021 Rv. 281501-01, N. 39766 del 2019 Rv. 277559-02, N. 49744 del 2022 Rv. 283840-02

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273549-01

Sez. 5, Sentenza n. 42578 del 27/09/2024 Cc. (dep. 20/11/2024) Rv. 287234-02

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: PRENCIPE CHRISTIAN. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLZANO, 18/01/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta mediante l'utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Contenuto della verifica - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che, nel caso di sentenza di proscioglimento emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabile dall'imputato, ai sensi dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l'appello presentato da quest'ultimo non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).(Diff.: Sez. U, n. 16 del 1997, dep. 1998, Rv. 209336-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 2469 del 2008 Rv. 239247-01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 35796 del 2023 Rv. 285134-02, N. 784 del 2007 Rv. 235849-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01, N. 21581 del 2009 Rv. 243888-01

Massime precedenti Difformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149-01, N. 8104 del 2007 Rv. 236521-01, N. 47051 del 2013 Rv. 257481-01, N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

Massime precedenti Vedi: N. 3063 del 2024 Rv. 285720-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 5, Sentenza n. 41899 del 25/09/2024 Ud. (dep. 14/11/2024) Rv. 287171-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: PG C/ MARINI ELISA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 11/04/2024

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Dichiarazione di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. - Valutazione di congruità della condotta riparatoria - Opposizione della parti - Rilevanza - Esclusione - Applicabilità della procedura di cui all'art. 469 cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen., non è condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa. (In motivazione, la

SEZIONE QUINTA

Corte ha precisato che, in questa ipotesi, non si applica la sequenza procedurale prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492

Massime precedenti Difformi: N. 39252 del 2021 Rv. 282133-01

Massime precedenti Vedi: N. 29160 del 2024 Rv. 286654-01, N. 16674 del 2021 Rv. 281204-01, N. 7362 del 2024 Rv. 286078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33864 del 2015 Rv. 264240-01

Sez. 5, Sentenza n. 41898 del 25/09/2024 Ud. (dep. 14/11/2024) Rv. 287241-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: AYADI KHALED. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 12/03/2024

603062 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO - Morte dell'assuntore di sostanza stupefacente - Cessione della droga - Comportamenti colposi del cedente successivi alla cessione - Responsabilità dell'agente - Morte o lesione come conseguenza di altro delitto - Esclusione - Concorso tra i delitti di omicidio colposo e di cessione illecita di sostanza stupefacente - Configurabilità.

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nel caso in cui la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente sia conseguenza della cessione di droga e di uno o più atti colposi commessi dal cedente successivamente alla cessione ed integranti separati segmenti del processo causale che ha condotto all'evento naturalistico, ove non sia possibile ancorare alla violazione della legge sugli stupefacenti la necessaria condotta colposa richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'art. 586 cod. pen., non è integrata quest'ultima fattispecie, ma, eventualmente, sono configurabili in concorso i distinti delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e di omicidio colposo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. non può essere traslato nel periodo di tempo cronologicamente intercorrente tra la somministrazione illegale della droga e il decesso della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 83 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 8058 del 2017 Rv. 269127-01, N. 35099 del 2009 Rv. 244772-01, N. 49573 del 2018 Rv. 274277-01, N. 31841 del 2014 Rv. 260291-01, N. 41874 del 2018 Rv. 274713-01, N. 2572 del 2022 Rv. 282827-01, N. 41462 del 2012 Rv. 253606-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 42353 del 24/09/2024** Cc. (dep. **18/11/2024**) Rv. **287232-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 15/07/2024

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Delitti di violenza domestica o cd. assistita - Misura dell'allontanamento dalla casa familiare - Annullamento del tribunale del riesame per insussistenza delle esigenze cautelari - Obbligo di motivazione penetrante e persuasiva - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di esigenze cautelari, nel caso di delitti di violenza domestica o "assistita", il provvedimento con il quale il tribunale del riesame annulla la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per la sola insussistenza delle esigenze cautelari, richiede una motivazione penetrante e persuasiva che non si limiti a neutralizzare, con argomentazioni alternative, il giudizio di attualità e concretezza delle esigenze medesime, ma dia conto, in maniera scrupolosa, dell'effettiva insussistenza dei requisiti a esso sottesi. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice della cautela, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione a episodi di violenza commessi dall'imputato ai danni della moglie, aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare anche in ragione del provvedimento con il quale il tribunale civile aveva autorizzato la separazione coniugale e assegnato alla vittima l'abitazione familiare, ritenuto utile a scongiurare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte violente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 bis, Legge 27/06/2013 num. 77, Legge 19/07/2019 num. 69, Legge 24/11/2023 num. 168 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46797 del 2023 Rv. 285542-01, N. 11910 del 2023 Rv. 284570-01

Sez. 5, **Sentenza n. 40738 del 20/09/2024** Ud. (dep. **06/11/2024**) Rv. **287228-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: MARCHIO' MAURA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 21/12/2023

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza - Omessa comunicazione al revisore incaricato - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2638 comma secondo cod. civ., che è reato a forma libera di evento e a dolo generico diretto, la condotta dell'amministratore unico di una società cooperativa a r.l. soggetta a controllo, che ometta le comunicazioni dovute al revisore incaricato, nella consapevolezza di impedire l'esercizio dell'attività di controllo o di cagionare difficoltà significative di considerevole spessore o di determinare un significativo rallentamento dell'attività di controllo. (Fattispecie in cui l'imputata aveva omesso di rispondere ai ripetuti tentativi di contatto da parte del revisore nominato dalla Direzione centrale per le attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2638, Cod. Civ. art. 2545 quaterdecies, Decreto Legisl. 02/08/2002 num. 220, Legge 03/04/2001 num. 142 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29377 del 2019 Rv. 276524-01, N. 3555 del 2022 Rv. 282981-02, N. 21878 del 2023 Rv. 284753-01, N. 6884 del 2016 Rv. 267169-01, N. 42778 del 2017 Rv. 271442-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 42640 del 20/09/2024** Ud. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287237-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: MASSONE ANDREA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/04/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Concessione per la seconda volta - Computo della pena complessiva - Pena pecuniaria il cui ragguglio comporti il superamento della soglia di due anni di pena detentiva - Rilevanza - Esclusione.

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, raggugliata a quella detentiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30885 del 2005 Rv. 232288-01, N. 49115 del 2022 Rv. 284078-01, N. 32803 del 2022 Rv. 283568-01, N. 29643 del 2024 Rv. 286624-01

Massime precedenti Difformi: N. 17797 del 2019 Rv. 276765-01, N. 45251 del 2014 Rv. 260970-01

Massime precedenti Vedi: N. 37402 del 2016 Rv. 267951-01, N. 53632 del 2017 Rv. 271820-01, N. 45521 del 2004 Rv. 229821-01, N. 4853 del 2010 Rv. 246278-01

Sez. 5, **Sentenza n. 42639 del 20/09/2024** Ud. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287236-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: BATTAGLIA PIETRO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 28/02/2024

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Guardie giurate particolari delle associazioni zoofile riconosciute - Pubblici ufficiali - Verbale sommarie informazioni - Natura - Atto pubblico - Fattispecie.

Le guardie particolari giurate di una associazione zoofila riconosciuta "ex lege", nominate con decreto prefettizio (nella specie Organizzazione Internazionale Protezione Animali), pur non rivestendo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ricoprono la veste di pubblici ufficiali, atteso che esercitano poteri autoritativi e certificativi nell'ambito dell'attività di protezione della fauna selvatica, sicché il verbale di sommarie informazioni da loro redatto rientra nella nozione penalistica di atto pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna, per il reato di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., resa nei confronti di una guardia zoofila che, in un verbale di sommarie informazioni, aveva attestato falsamente lo stato di abbandono di un animale esotico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27 com. 1 lett. B, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 1, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 28 com. 5, Legge 20/07/2004 num. 188 art. 6 com. 2, Cod. Civ. art. 2699

Massime precedenti Vedi: N. 15901 del 2021 Rv. 281041-01, N. 4898 del 1997 Rv. 207896-01, N. 6146 del 2021 Rv. 281322-01, N. 19677 del 2022 Rv. 283195-01, N. 37880 del 2021 Rv. 282028-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40505 del 19/09/2024 Ud. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287226-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: Z. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/01/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Atti persecutori commessi in epoca antecedente alla legge 19 luglio 2019, n. 69 - Condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Illegalità della pena - Esclusione - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, la concessione del predetto beneficio nel caso di condanna per il delitto di atti persecutori, commesso in epoca antecedente all'introduzione del comma quinto dell'art. 165 cod. pen. ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, non integra un'ipotesi di pena illegale - come tale emendabile in cassazione anche in assenza di uno specifico motivo d'appello - poiché siffatta previsione non può essere ricondotta alla nozione di pena in quanto implica la già avvenuta determinazione della sanzione mediante la sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 29538 del 2019 Rv. 276596-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 22533 del 2019 Rv. 275376-01, N. 37503 del 2022 Rv. 283577-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

Sez. 5, Sentenza n. 40503 del 19/09/2024 Ud. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287160-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: P. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 07/11/2023

649091 GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE Reati di competenza del giudice di pace - Erronea applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna - Ricorso per cassazione - Revoca del beneficio - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla sia la sospensione condizionale della pena, sia la non menzione della condanna sicché, nel caso di erronea applicazione dei benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 122 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3198 del 2013 Rv. 254382-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 40507 del 18/09/2024** Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287227-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: A. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 22/05/2024

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Conflitto negativo di competenza tra giudici per le indagini preliminari - Risoluzione - Notificazione dell'estratto della sentenza - Riesame proposto dopo il termine di dieci giorni dalla notifica della risoluzione del conflitto - Tardività - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, è tardiva l'istanza di riesame proposta dopo la decorrenza del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'estratto della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha risolto il conflitto negativo di competenza insorto tra giudici per le indagini preliminari, in quanto l'interessato ha cognizione di quale sia il provvedimento custodiale da impugnare dal momento in cui viene a conoscenza della definitiva stabilizzazione dell'ordinanza cautelare genetica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45909 del 2011 Rv. 251180-01, N. 974 del 2015 Rv. 262939-01

Sez. 5, **Sentenza n. 40507 del 18/09/2024** Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287227-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: A. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 22/05/2024

654035 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE - Conflitto negativo di competenza - Risoluzione a favore del giudice che per primo ha emesso la misura - Necessità di rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen. - Esclusione - Efficacia della misura originariamente disposta - Sussistenza.

In tema di misure cautelari, nel caso in cui, a seguito della risoluzione del conflitto di competenza sollevato dal giudice "ad quem", vengano restituiti gli atti al giudice "a quo" che, pur declinando la propria competenza, aveva disposto la misura cautelare, non occorre che questi provveda alla rinnovazione del provvedimento originario che è valido ed efficace dalla sua emissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 5036 del 2010 Rv. 246055-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01

Sez. 5, **Sentenza n. 42635 del 10/09/2024** Ud. (dep. **21/11/2024**) Rv. **287235-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: OCCHIPINTI ANDREINA. Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA. Imputato: CLEMENTI ANDREA. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 21/11/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Giudizio di appello - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica in sentenza - Lesione del contraddittorio - Insussistenza - Condizioni.

SEZIONE QUINTA

Il giudice di appello nella sentenza può qualificare il fatto diversamente dall'imputazione anche se l'imputato non abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione la quale, ove ritenga che la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l'imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 09/03/2016 num. 343 art. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 09/03/2016 num. 343 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 22296 del 2017 Rv. 269992-01, N. 47413 del 2014 Rv. 260960-01

Sez. 5, Sentenza n. 40860 del 11/07/2024 Ud. (dep. 07/11/2024) Rv. 287057-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA.**
Relatore: **OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA.** *Imputato:* **SORCINELLI ULVIDO. P.M. ODELLO LUCIA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 19/02/2024

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Sentenza dichiarativa di fallimento - Reclamo - Rigetto - Annullamento con rinvio della Corte di cassazione - Riassunzione dichiarata improcedibile - Mancanza di un provvedimento formale del giudice civile di inefficacia o revoca della sentenza di fallimento - Possibilità per il giudice penale di rilevare incidentalmente l'inefficacia della dichiarazione di fallimento - Esclusione.

In tema di reati fallimentari, il giudice penale non può rilevare incidentalmente l'intervenuta inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, che la parte invochi in ragione della ritenuta operatività delle disposizioni di cui all'art. 393 cod. proc. civ., per la dichiarata improcedibilità, in sede civile, del ricorso in riassunzione - come anche per la mancata riassunzione - dopo l'annullamento della Corte di cassazione del rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento, occorrendo, invece, un provvedimento formale del giudice civile che dia conto dell'inefficacia o della revoca della dichiarazione di fallimento. (Vedi: Sez.1 civ., n. 3022 del 2020, Rv. 657053-01).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393

Massime precedenti Vedi: N. 21920 del 2018 Rv. 273188-01, N. 10033 del 2017 Rv. 269454-01, N. 41255 del 2008 Rv. 241930-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19601 del 2008 Rv. 239398-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 40338 del 13/06/2024 Ud. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287240-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: G. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/04/2023

659018 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Discussione finale frazionata dinanzi a collegi diversamente composti - Omessa richiesta della difesa di rinnovazione del proprio intervento - Rinnovazione mediante lettura delle sole conclusioni riprodotte nel verbale di udienza - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In caso di discussione finale frazionata innanzi a collegi diversamente composti, non sussiste nullità della sentenza qualora, in assenza di richiesta di rinnovazione del proprio intervento da parte della difesa, nel verbale dell' udienza in cui esse sono state rese risultino puntualmente riprodotte solo le conclusioni formulate dalle parti e non anche le argomentazioni a sostegno, in quanto solo le prime rappresentano la parte essenziale della discussione finale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4940 del 2017 Rv. 268988-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-03

Sez. 5, Sentenza n. 40338 del 13/06/2024 Ud. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287240-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: G. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/04/2023

673109 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Intercettazioni telefoniche - Inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - Estensione alle prove derivanti dall'atto inutilizzabile - Condizioni - Fattispecie.

In tema di intercettazioni telefoniche, l'inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. dei risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova non comporta l'inutilizzabilità delle prove dichiarative e documentali riportanti gli accadimenti a cui si riferiscono quelle stesse conversazioni (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici d'appello, affermata l'inutilizzabilità dell'intercettazione, hanno condannato gli imputati sulla base del narrato reso, in sede di interrogatorio, dal correo in merito non già al contenuto della conversazione telefonica, ma al racconto dei conversanti nel quale la conversazione telefonica si inseriva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5457 del 2019 Rv. 275029-02, N. 24492 del 2023 Rv. 284826-01, N. 4119 del 2020 Rv. 278196-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23868 del 2009 Rv. 243416-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 42941 del 11/09/2024 Ud. (dep. 25/11/2024) Rv. 287262-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PG C/ COLLALUNGA ELISABETT. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 15/05/2023

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Introduzione in un istituto penitenziario di una scheda SIM - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter cod. pen., nel caso in cui sia introdotta in un istituto penitenziario, da parte di persona ammessa ai colloqui con un detenuto, una scheda SIM, non essendo consentita l'interpretazione analogica della norma incriminatrice, in ragione dei principi della riserva di legge e di determinatezza della fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 391 ter, DPR 30/06/2000 num. 230, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9, Legge 18/12/2020 num. 173 PENDENTE

Sez. 6, Sentenza n. 42942 del 17/09/2024 Ud. (dep. 25/11/2024) Rv. 287263-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: F. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/12/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Appello del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria di primo grado - Dichiarazioni rese dalla persona offesa in incidente probatorio - Rinnovazione della istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Necessità - Ragioni.

In tema di appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione, anche a seguito della modifica apportata all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidente probatorio, non potendo inferirsi dall'omessa indicazione delle prove acquisite con tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall'ambito della rinnovazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 16131 del 2023 Rv. 284493-03, N. 24597 del 2020 Rv. 279863-01, N. 8647 del 2024 Rv. 285959-01, N. 21731 del 2019 Rv. 275895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 42980 del 03/10/2024** Ud. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287264-03**

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **GALLUCCI ENRICO**. Relatore: **GALLUCCI ENRICO**.
Imputato: **P. P.M. SALVADORI SILVIA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/02/2023

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Configurabilità in relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente quale quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve in partecipazione o concorso esterno al reato associativo, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14961 del 2024 Rv. 286105-01, N. 17347 del 2021 Rv. 281217 - 07, N. 3756 del 2014 Rv. 258194-01, N. 48560 del 2023 Rv. 285461-01

Sez. 6, **Sentenza n. 42980 del 03/10/2024** Ud. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287264-02**

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **GALLUCCI ENRICO**. Relatore: **GALLUCCI ENRICO**.
Imputato: **P. P.M. SALVADORI SILVIA**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/02/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Concorso esterno - Configurabilità - Presupposti.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, assume il ruolo di concorrente esterno chi fornisce ad essa, senza esservi stabilmente inserito, un contributo concreto e specifico, occasionale o continuativo, che risulti comunque causalmente rilevante, in base a un accertamento "ex post", ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione - indipendentemente dal fatto che questa versi in una fase patologica o di temporanea emergenza - con la coscienza e volontà di concorrere al conseguimento degli scopi della consorteria. (Conf. Sez. 5, n. 12591 del 1995, Rv. 203948-01; vedi Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231671-01, N. 22327 del 2003 Rv. 224181-01

Sez. 6, **Sentenza n. 42982 del 17/09/2024** Cc. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287265-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO**. Estensore: **GALLUCCI ENRICO**. Relatore: **GALLUCCI ENRICO**.
Imputato: **PG C/ CALAFIORE GIUSEPPE**. P.M. **ALEMI FLAVIA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE MESSINA, 22/02/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Reati in parte già giudicati e in parte "sub iudice" - Determinazione dei limiti di pena entro i quali è ammessa la sostituzione - Indicazione.

SEZIONE SESTA

Ai fini della determinazione dei limiti entro i quali possono essere applicate le sanzioni sostitutive brevi, stabiliti dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, ove sia ritenuto il vincolo della continuazione dei reati "sub iudice" con reati già giudicati, deve tenersi conto della pena detentiva come rideterminata all'esito degli aumenti operati in forza dell'art. 81 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la diversa disciplina dettata dall'art. 70, legge cit., laddove consente, se il cumulo delle pene sostituite non ecceda quattro anni, di applicare le singole pene sostitutive distintamente anche oltre i limiti previsti dall'art. 53 legge cit., riguarda il cumulo "in executivis" di pene irrogate con sentenze diverse).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 70, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1776 del 2024 Rv. 285836-02, N. 2356 del 2024 Rv. 285584-01, N. 33971 del 2024 Rv. 286748-01

Sez. 6, Sentenza n. 42987 del 21/11/2024 Cc. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287266-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: TRINGALI SALVATORE. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 27/09/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. processuale - Ragioni della emissione - Indicazione - Esclusione - Verifiche da parte dello Stato di esecuzione - Limiti - Rapporti con la disciplina in tema di O.I.E.

In tema di mandato di arresto europeo processuale, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione non è tenuta a indicare le ragioni del provvedimento coercitivo interno posto a fondamento della richiesta di consegna, né compete all'autorità dello Stato di esecuzione verificare la necessità della presenza del consegnando al processo a suo carico nel Paese richiedente, residuando un limitato spazio valutativo nel caso di mandato emesso per finalità esclusivamente investigative. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità dell'euromandato).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. C), Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584, Direttive Commissione CEE 03/04/2014 num. 41, Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2023 Rv. 284251-01, N. 45043 del 2010 Rv. 249219-01, N. 22223 del 2010 Rv. 247820-01, N. 43386 del 2016 Rv. 268305-01, N. 37474 del 2023 Rv. 285776-01

Sez. 6, Sentenza n. 43180 del 18/09/2024 Ud. (dep. **27/11/2024**) Rv. **287267-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: Z. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 04/10/2023

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Art. 570-bis cod. pen. - Assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato - Compensazione con debiti del beneficiario - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato non può opporre a quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., la compensazione con un proprio credito, giacché il predetto assegno assolve a una funzione "anche alimentare" e non è consentito all'obbligato determinare unilateralmente, senza ricorrere al giudice, la relativa quota.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14025 del 2024 Rv. 286215-01, N. 418 del 2020 Rv. 278092-01, N. 2098 del 2024 Rv. 285888-01, N. 9553 del 2020 Rv. 278620-01

Sez. 6, Sentenza n. 43194 del 10/10/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287268-02

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Imputato:* **MANNOLO ROCCO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 16/05/2024

664017 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI - Ripristino della custodia in carcere successivo ad affievolimento per motivi sanitari ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Elementi di novità idonei - Indicazione.

In tema di misure cautelari personali, l'intervenuta sentenza di condanna a rilevante pena detentiva al termine del giudizio di primo grado e il miglioramento delle condizioni di salute del soggetto, che avevano determinato l'affievolimento della misura per incompatibilità con il regime detentivo, costituiscono elementi di novità idonei a fondare il ripristino della custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, qualora persistano i "pericula libertatis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31901 del 2002 Rv. 222354-01, N. 34691 del 2016 Rv. 267796-01

Massime precedenti Difformi: N. 42713 del 2019 Rv. 277455-01

Massime precedenti Vedi: N. 12431 del 2021 Rv. 280769-01

Sez. 6, Sentenza n. 43194 del 10/10/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287268-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANTINI ANTONIO.** *Imputato:* **MANNOLO ROCCO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 16/05/2024

664017 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI - Aggravamento della misura cautelare ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen. - Richiesta del pubblico ministero seguita da contraddittorio meramente cartolare tra le parti - Legittimità.

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'adozione di un provvedimento di aggravamento ex art. 299, comma 4, cod. proc. pen., dovuto all'acuirsi dei già rilevati "pericula

SEZIONE SESTA

libertatis", previa richiesta del pubblico ministero seguita da un contraddittorio meramente cartolare tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46604 del 2019 Rv. 277492-01, N. 489 del 2015 Rv. 262209-01, N. 18935 del 2021 Rv. 281780-01, N. 31901 del 2002 Rv. 222354-01, N. 13408 del 2021 Rv. 281056-01, N. 270 del 2000 Rv. 220517-01

Sez. 6, Sentenza n. 43776 del 09/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287269-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CAPUANO EVANS. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 04/10/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca disposta dal tribunale - Giudizio di appello - Termine massimo di definizione ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di confisca di prevenzione, il termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale deve essere definito il giudizio di appello, non è soggetto a sospensione nel periodo feriale, operando la sospensione solo in relazione agli atti delle parti, non anche per quelli che competono al giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5095 del 2024 Rv. 286059-01, N. 21523 del 2020 Rv. 279312-01, N. 31981 del 2018 Rv. 273522-01, N. 3360 del 2023 Rv. 284119-01, N. 17445 del 2024 Rv. 286217-01, N. 5162 del 1998 Rv. 210073-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42361 del 2017 Rv. 270586-01

Sez. 6, Sentenza n. 43781 del 09/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287270-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BASILE GIGANTE ANTONINO SALVATORE. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 21/03/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza delittuosa - Elemento soggettivo - Finalità dissimulativa della condotta - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43387 del 2019 Rv. 277997-03, N. 37678 del 2015 Rv. 264466-01, N. 24273 del 2021 Rv. 281626-01, N. 9026 del 2014 Rv. 258525-01

Massime precedenti Difformi: N. 26796 del 2021 Rv. 281552-03, N. 39756 del 2011 Rv. 251194-01, N. 33076 del 2016 Rv. 267692-01 Rv. 267691-01, N. 13085 del 2014 Rv. 259477-01

Massime precedenti Vedi: N. 18184 del 2024 Rv. 286323-02, N. 49524 del 2019 Rv. 279149-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259590-01

Sez. 6, Sentenza n. 43186 del 11/09/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287271-02

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **SORBELLO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 21/03/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Oggetto materiale dello scambio - Nozione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da "qualunque altra utilità", termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco di promuovere presso un magistrato di sua conoscenza la scarcerazione anticipata di uno dei componenti del clan, in cambio dell'impegno da parte dei membri del gruppo criminale di procacciare voti in suo favore nella competizione elettorale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 21/05/2019 num. 43

Massime precedenti Difformi: N. 51659 del 2023 Rv. 285679-01

Massime precedenti Vedi: N. 46922 del 2011 Rv. 251374-01, N. 20924 del 2012 Rv. 252788-01

Sez. 6, Sentenza n. 43186 del 11/09/2024 Cc. (dep. 27/11/2024) Rv. 287271-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **SORBELLO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 21/03/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. a seguito della legge n. 43 del 2019 - Procacciatore appartenente ad associazione mafiosa - Impiego del metodo mafioso - Necessità - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non è necessario che il procacciamento dei voti avvenga con metodo mafioso laddove il procacciatore sia un appartenente ad associazione mafiosa, anche laddove l'agente operi "uti singulus".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Legge 21/05/2019 num. 43

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 15425 del 2023 Rv. 284583-01

Massime precedenti Vedi: N. 36079 del 2016 Rv. 268003-01, N. 19230 del 2016 Rv. 266794-01, N. 42227 del 2021 Rv. 282041-01, N. 19092 del 2021 Rv. 281410-01

Sez. 6, Sentenza n. 42592 del 19/11/2024 Cc. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287122-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **T. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 26/09/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Sentenza emessa "in absentia" e senza assistenza difensiva - Violazione dell'art. 24 Cost e delle norme convenzionali e sovranazionali - Motivo di rifiuto della consegna - Esclusione - Condizioni.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la celebrazione del giudizio nello Stato emittente "in absentia" e senza l'assistenza di un difensore nominato fiduciarmente o d'ufficio non viola l'art. 24 Cost. nè le norme sovranazionali e convenzionali in tema di garanzie partecipative e di difesa tecnica e non legittima il rifiuto della consegna, a condizione che l'ordinamento dello Stato estero consenta alla persona condannata di chiedere un nuovo processo - al quale potrà presenziare ed essere assistita da un difensore - che permetta di riesaminare il merito della causa e condurre, anche mediante l'allegazione di nuove prove, alla riforma della condanna.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 2, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 4 bis, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 13/06/2005 num. 69 art. 6, Legge 13/06/2005 num. 69 art. 18 ter CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 2012 num. 13 art. 6, Direttive Commissione CEE del 2013 num. 48 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 7275 del 2021 Rv. 280842-01, N. 23253 del 2022 Rv. 283320-01

Sez. 6, Sentenza n. 42594 del 19/11/2024 Cc. (dep. **20/11/2024**) Rv. **287200-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** *Imputato:* **DITOIU CONSTANTIN.** *P.M. DE MASELLIS MARIELLA.* (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 10/10/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo processuale - Nuova richiesta di consegna a seguito di revoca di un precedente mandato - Accoglimento - Violazione del "ne bis in idem" - Sussistenza - Limiti.

In tema di mandato di arresto europeo processuale, la pronuncia che disponga la consegna, a seguito di revoca di un precedente mandato da parte dello stesso Stato per i medesimi fatti e nei confronti della medesima persona, viola il principio, desumibile dall'art. 707 cod. proc. pen., del "ne bis in idem", salvo che la nuova domanda si basi su elementi storici diversi o ulteriori, non oggetto di quella precedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25333 del 2021 Rv. 281533-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 40497 del 31/10/2024 Cc. (dep. **04/11/2024**) Rv. **287195-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: KOMAROV JEVGENIJS (CUI 04F8GH5). P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 05/09/2024

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo esecutivo emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Lettonia - Gerarchia informale fra detenuti negli istituti penitenziari - Rischio di trattamenti inumani e degradanti - Sussistenza - Approfondimenti istruttori - Necessità.

In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo emesso dalla autorità giudiziaria della Repubblica di Lettonia, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti connesso al fenomeno, diffuso negli istituti penitenziari di quello Stato, della informale suddivisione gerarchica in caste fra detenuti, attestato dalla sentenza Corte EDU dell'11 gennaio 2024 come contrario all'art. 3 della Convenzione EDU, impone all'autorità giudiziaria richiesta di acquisire specifiche informazioni in ordine alle iniziative di contrasto assunte dall'amministrazione penitenziaria lettone, con riguardo alle condizioni presenti nell'istituto nel quale il consegnando dovrebbe essere ristretto.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 45291 del 2023 Rv. 285387-01, N. 18352 del 2020 Rv. 279301-02, N. 44015 del 2022 Rv. 284002-01, N. 41075 del 2021 Rv. 282120-01

Sez. 6, Sentenza n. 41487 del 16/10/2024 Cc. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287261-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: M. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MARSALA, 09/05/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Detenzione domiciliare - Allontanamento diurno per una durata inferiore alla misura minima - Pena illegale - Esclusione - Rimedi in caso di patteggiamento.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non determina illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo, la determinazione in misura inferiore al minimo previsto delle ore giornaliere per le quali è consentito l'allontanamento diurno del condannato alla detenzione domiciliare, sicché, in caso di patteggiamento, la stessa può essere rimossa, non già proponendo ricorso per cassazione, ma con richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. C) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45903 del 2023 Rv. 285451-01, N. 30856 del 2022 Rv. 283456-01, N. 6307 del 2024 Rv. 285797-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264205-01

Sez. 6, Sentenza n. 41487 del 16/10/2024 Cc. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287261-02**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **M. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MARSALA, 09/05/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Prescrizioni ex art. 56-ter legge n. 689 del 1981 - Natura giuridica - Applicazione in caso di patteggiamento - Obbligatorietà.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01

Sez. 6, Sentenza n. 40604 del 08/10/2024 Ud. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287120-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **MORELLI MARIO.** P.M. **SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/03/2024

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Norma transitoria di cui all'art. 2, comma 5, legge n. 134 del 2021 - Procedimenti in cui l'atto di impugnazione è pervenuto al giudice d'appello prima della entrata in vigore della nuova disciplina - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di improcedibilità per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, il termine massimo di tre anni per lo svolgimento del giudizio di appello, previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 5, stessa legge, si applica, in presenza di reato commesso dal 1 gennaio 2020, anche nei procedimenti in cui l'atto di appello è pervenuto al giudice di secondo grado prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A), Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 4, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 43883 del 2021 Rv. 283043-02

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 40601 del 03/10/2024 Ud. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287119-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PG C/ FAYE AMADOU LAMINE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 04/03/2024

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Reclusione - Limite minimo ex art. 23 cod. pen. - Inderogabilità - Sussistenza.

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure per effetto della diminuzione per un rito speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27674 del 2016 Rv. 267536-01, N. 5973 del 2010 Rv. 246438-01, N. 4917 del 2004 Rv. 229995-01

Massime precedenti Vedi: N. 702 del 2000 Rv. 215398-01, N. 29985 del 2014 Rv. 260263-01, N. 46790 del 2005 Rv. 233033-01

Sez. 6, Sentenza n. 40888 del 03/10/2024 Ud. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287196-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: P. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE CREMONA, 29/01/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Omessa subordinazione del beneficio ai percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Ricorso per cassazione - Esito decisorio - Annullamento con rinvio - Ragioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., competendo al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 30147 del 2023 Rv. 285046-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 42267 del 01/10/2024** Ud. (dep. **18/11/2024**) Rv. **287198-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: MAZZOCCHI DIEGO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 15/02/2024

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Sostituzione di persona - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste rapporto di specialità fra il delitto di sostituzione di persona e quello di esercizio abusivo della professione in quanto, mentre quest'ultimo tutela l'interesse della pubblica amministrazione a che determinate professioni siano svolte unicamente da chi è in possesso della relativa abilitazione, ai fini dell'integrazione del delitto di sostituzione di persona non è necessario che la falsa attribuzione della qualità sia diretta all'esercizio della relativa attività, essendo sufficiente l'idoneità della condotta ad ingannare la pubblica fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il concorso tra i due reati, valorizzando anche l'elemento specializzante della finalità di vantaggio, connotante il reato di sostituzione di persona).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 494

Massime precedenti Vedi: N. 646 del 2014 Rv. 257955-01, N. 30229 del 2014 Rv. 260034-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01

Sez. 6, **Sentenza n. 40611 del 27/09/2024** Cc. (dep. **05/11/2024**) Rv. **287046-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GUERRINI SAMUELE SALVATORE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 06/05/2024

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Inammissibilità dell'impugnazione conseguente a rinuncia - Formazione del giudicato cautelare - Esclusione - Fattispecie.

La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia non determina, al pari della mancata impugnazione, la preclusione del giudicato cautelare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale che, in sede di appello cautelare, aveva ritenuto preclusa la valutazione delle esigenze cautelari in quanto l'indagato, nel precedente giudizio di legittimità concernente l'ordinanza di riesame, aveva rinunciato al relativo motivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 535 del 2011 Rv. 249128-01

Massime precedenti Difformi: N. 20362 del 2001 Rv. 219504-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29952 del 2004 Rv. 228117-01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 42390 del 26/09/2024** Cc. (dep. **19/11/2024**) Rv. **287199-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: CORRADO ANGELO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 09/02/2024

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato - Proposto dal procuratore speciale dell'imputato - Applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 43835 del 2023 Rv. 285332-01

Massime precedenti Vedi: N. 30589 del 2024 Rv. 286815-02, N. 1585 del 2024 Rv. 285606-01, N. 13714 del 2024 Rv. 286208-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 698 del 2020 Rv. 277470-01

Sez. 6, **Sentenza n. 41474 del 25/09/2024** Cc. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287121-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: LEMAAOUI SALAH. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 29/05/2024

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Giudice dell'udienza preliminare - Precedente emissione di decreto che dispone il giudizio nei confronti di un coimputato - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un concorrente nel reato non è incompatibile a giudicare con il rito abbreviato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al narcotraffico costituita da soli tre componenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8613 del 2009 Rv. 243312-01, N. 31704 del 2003 Rv. 226088-01

Massime precedenti Vedi: N. 1380 del 1998 Rv. 210662-01, N. 15705 del 2023 Rv. 284498-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 42978 del 17/09/2024** Ud. (dep. **26/11/2024**) Rv. **287123-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: MOAURO MARINA. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/10/2023

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Infermiere di un ospedale privato accreditato con il SSN - Qualifica di pubblico agente nel rapporto di lavoro - Esclusione - Appropriazione di beni ospedalieri - Peculato - Esclusione - Appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11), cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.

Il personale infermieristico non riveste la qualifica soggettiva di pubblico agente nel rapporto di lavoro "interno" prestato alle dipendenze di una struttura sanitaria privata, ancorché accreditata con il SSN, sicché, ove si appropri di beni posseduti in ragione di tale rapporto (nella specie, medicinali), è configurabile il delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11), cod. pen. e non quello di peculato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 10/08/2005 num. 251 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24598 del 2023 Rv. 284914-01, N. 38562 del 2015 Rv. 264937-01, N. 34359 del 2010 Rv. 248269-01, N. 13619 del 2003 Rv. 224150-01, N. 50087 del 2013 Rv. 257646-01, N. 9393 del 2020 Rv. 278665-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 6, **Sentenza n. 41798 del 11/09/2024** Cc. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287247-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO S.C.. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 11/04/2024

664120 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Crediti d'imposta generati da false fatture - Cessione ad istituto di credito ex art. 121, comma 1, lett. b), d.l. n. 34 del 2020 (superbonus" 110%") - Sequestro a fini di confisca - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Sequestro impeditivo - Configurabilità.

Non possono formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca i crediti di imposta generati da false fatture ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per interventi edilizi agevolati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "superbonus 110%"), ceduti ad un istituto di credito, ove allo stesso sia addebitabile solo in difetto di diligenza, posto che, spettando la detrazione di imposta al committente delle opere, non sono suscettibili di confisca perché appartenenti a persona estranea al reato, essendone invece consentito, ove concorrano i relativi presupposti, il sequestro a fini impeditivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 1 lett. B, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 40865 del 2022 Rv. 283701-01

Massime precedenti Vedi: N. 24065 del 2024 Rv. 286552-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 41444 del 10/09/2024 Ud. (dep. **12/11/2024**) Rv. **287197-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: B. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/01/2024

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Reato abituale - Modifica normativa intervenuta prima della consumazione ma dopo l'inizio della condotta - Applicabilità.

Il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, in quanto reato abituale, si consuma con la cessazione della condotta, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 23204 del 2024 Rv. 286616-01, N. 2979 del 2021 Rv. 280590-01

Massime precedenti Difformi: N. 28218 del 2023 Rv. 284788-01

Massime precedenti Vedi: N. 32577 del 2022 Rv. 283617-01, N. 52900 del 2016 Rv. 268559-01, N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 24710 del 2021 Rv. 281528-01, N. 3427 del 2024 Rv. 285848-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40986 del 2018 Rv. 273934-01

Sez. 6, Sentenza n. 41788 del 02/07/2024 Ud. (dep. **13/11/2024**) Rv. **287246-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: CALLARO VINCENZO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/12/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Dipendente di Poste italiane S.p.a. addetto alla contabilizzazione degli importi riscossi dai portalettere per la consegna dei pacchi in contrassegno - Qualifica - Incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste italiane S.p.a. addetto alla contabilizzazione degli importi riscossi dai portalettere a titolo di corrispettivo del recapito pacchi in contrassegno, trattandosi di servizio di natura non pubblicistica, svolto anche da corrieri privati in regime di libera concorrenza sul mercato. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato il fatto, relativo alla sottrazione da parte dell'addetto delle somme ricevute, da peculato ad appropriazione indebita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 18

Massime precedenti Difformi: N. 35366 del 2024 Rv. 286973-01

Massime precedenti Vedi: N. 46245 del 2012 Rv. 253505-01, N. 5064 del 2014 Rv. 258768-01

NOVEMBRE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, **Ordinanza n. 40934 del 10/10/2024** Cc. (dep. **07/11/2024**) Rv. **287177-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: PIERPAOLO ALESSIO.

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE FERRARA, 16/05/2024

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Vincolo della continuazione tra delitto doloso ed omicidio preterintenzionale - Compatibilità - Esclusione - Ragioni.

Non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra delitto doloso ed omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla necessaria assenza di volontà per l'evento più grave, indipendentemente dall'adesione alla tesi del dolo misto a colpa, a quella del dolo e prevedibilità in concreto per l'evento più grave, ovvero alla prospettiva dell'unità del dolo con prevedibilità dell'evento più grave assorbita nell'intenzione di risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 25445 del 2024 Rv. 286596-02, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28659 del 2017 Rv. 270074-01